

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

261° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 5
2 ^a - Giustizia	» 13
3 ^a - Affari esteri	» 16
4 ^a - Difesa	» 21
6 ^a - Finanze e tesoro	» 29
7 ^a - Istruzione	» 38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 54
10 ^a - Industria	» 77
11 ^a - Lavoro	» 82
12 ^a - Igiene e sanità	» 84

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 92
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 97
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 98
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 111
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 112
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 113
10 ^a - Industria - Pareri	» 114
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 115
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 116

CONVOCAZIONI	Pag. 117
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 10,25.

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE GIANCARLO RUFFINO
(A 003 0 00, C 21ª, 0005º)

Il PRESIDENTE formula commosse espressioni di dolore per la scomparsa del senatore Giancarlo Ruffino ed esprime, a nome della Giunta e suo personale, il profondo cordoglio alla famiglia dello scomparso.

La senatrice MAISANO GRASSI si unisce alle espressioni del Presidente e ricorda la figura del senatore Ruffino, con il quale ha condiviso in alcune occasioni l'attività parlamentare.

Il senatore DI LEMBO e il senatore PINTO esprimono, anche a nome dei colleghi del loro gruppo e di tutti i componenti della Giunta, il profondo cordoglio per la scomparsa del senatore Ruffino.

La senatrice FABJ RAMOUS aggiunge il suo personale ricordo del collega prematuramente scomparso, che le è stato vicino nella sua prima esperienza parlamentare.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Liguria
(R 019 0 00, C 21ª, 0018º)

Occorrendo provvedere all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Liguria in seguito alla morte del senatore Giancarlo Ruffino, la Giunta - su conforme relazione della senatrice Maisano Grassi, relatore per la Regione Liguria - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore scomparso è il signor Carlo Costalli.

Regione Campania

(R 019 000, C 21*, 0005*)

Su conforme relazione del senatore Saporito, relatore per la Regione Campania, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore *Romano Cataldo Forleo*, proclamato nella seduta del 25 novembre 1993, in sostituzione del senatore Alfredo Bargi, la cui elezione è stata annullata il 24 novembre.

La seduta termina alle ore 10,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 1994

193^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ACQUARONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Murrura e per le poste e le telecomunicazioni Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 6^a Commissione: favorevole)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, osserva che l'utilizzazione di strumenti propri del diritto civile per la risoluzione di problemi di natura pubblicistica può dar luogo a difficoltà di non poco conto. Nel caso di specie, viene previsto che, per ridurre il costo dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti possa emettere obbligazioni garantite dallo Stato. Tali obbligazioni verranno poi offerte in sottoscrizione alle stesse società in sostituzione dei debiti già esistenti. Si tratta di un meccanismo piuttosto complesso che può presentare profili di illegittimità con riferimento all'articolo 3 della Costituzione: teoricamente, infatti, ogni società per azioni, anche non posseduta dallo Stato, potrebbe richiedere un analogo intervento della Cassa depositi e prestiti. Inoltre, le erogazioni a favore delle società per azioni delle partecipazioni statali potrebbero essere considerate non in linea con la normativa comunitaria sugli aiuti alle imprese.

In considerazione della grave situazione in cui versano tali società e tenendo conto del fatto che l'azione di risanamento è finalizzata alla vendita delle partecipazioni dello Stato, propone, pur confermando le proprie perplessità, di formulare parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo.

Il senatore SALVI fa presente che la situazione di indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato già determina, in base al diritto civile, un debito proprio dello Stato. Il meccanismo individuato dal decreto-legge in esame è, in definitiva, finalizzato ad organizzare le modalità di pagamento di tale debito.

A suo avviso, accogliendo tale impostazione, possono essere superate le perplessità di ordine costituzionale avanzate dal Presidente. D'altra parte, il fatto che le partecipazioni statali siano state gestite in modo clientelare e attraverso una discutibile interpretazione del criterio di economicità previsto dalla legge ha determinato l'accumularsi di una massa enorme di debiti, non può esimere un Governo responsabile dall'intervenire per evitare conseguenze ancora più negative. Resta la preoccupazione di fare in modo che tali indispensabili interventi non si traducano in una riedizione del sistema dei fondi di dotazione. Da questo punto di vista, sembrano ancora insufficienti gli elementi di cambiamento presenti nella gestione attuale delle partecipazioni statali e nelle scelte concernenti il *management*.

Il senatore PONTONE esprime parere contrario sul riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

La Commissione accoglie, quindi, la proposta del Presidente formulando parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 555.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa (1784)
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 8ª Commissione: favorevole)

Il presidente ACQUARONE esprime perplessità sugli strumenti predisposti dal decreto per perseguire il risanamento ed il riordino della RAI-Spa. In particolare, il comma 2 dell'articolo 2 prevede una rideterminazione dei valori iscritti in bilancio compiuta in via transitoria dagli stessi organi della società e gli articoli 3 e 4, nella sostanza, configurano una forma di aiuto che potrebbe dar luogo ad una violazione del diritto comunitario. Non ha particolari obiezioni, invece, sulla partecipazione, in qualità di osservatore, del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti alle riunioni del consiglio di amministrazione della società.

Ritiene, tuttavia, che sia indispensabile fare ogni sforzo per salvaguardare la presenza di un servizio televisivo pubblico nel nostro paese. Per tale ragione, e pur in presenza delle perplessità manifestate, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore SALVI precisa che ogni valutazione in materia deve tener conto del fatto che il servizio svolto dalla RAI ha rilievo costituzionale. A suo avviso, pertanto, le osservazioni formulate dal

Presidente devono essere considerate alla luce di tale situazione giuridica. Concorda, quindi, con la proposta di parere favorevole avanzata dallo stesso Presidente.

Propone invece di esprimere parere contrario sull'articolo 9 del decreto-legge in titolo. Tale norma appare, infatti, non omogenea al contenuto complessivo del provvedimento ed, inoltre, i requisiti che vi sono contenuti sono evidentemente stabiliti al fine di individuare un determinato soggetto beneficiario. Da questo punto di vista la norma appare in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Dichiara inoltre di nutrire notevoli perplessità sulla partecipazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti alle riunioni del consiglio di amministrazione della RAI. Non è ben chiaro infatti il ruolo che verrebbe a ricoprire tale soggetto e la scelta appare comunque in contrasto con la linea, suggerita dalla stessa Corte costituzionale, di sottrarre la società concessionaria all'influenza dell'Esecutivo, attribuendo la nomina degli organi di gestione ai Presidenti dei due rami parlamentari. Analoghe perplessità manifesta sull'articolo 8, in cui viene previsto che due componenti del collegio sindacale siano di nomina ministeriale. Invita, anzi, il Governo a non procedere a tali nomine fino alla conversione in legge del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI ricorda che il provvedimento trae origine dalla necessità, segnalata dallo stesso consiglio di amministrazione della RAI, di far fronte alle gravi difficoltà finanziarie in cui versa la società. Preso atto della impossibilità di procedere ad un aumento di capitale a causa della non disponibilità dell'azionista di maggioranza, il Governo ha messo a punto un meccanismo di intervento basato sulla situazione debitoria che la stessa RAI detiene nei confronti dello Stato per il mancato pagamento di alcune annualità del canone di concessione. Il previsto intervento della Cassa depositi e prestiti ha determinato l'esigenza di stabilire che il Direttore generale di tale Istituto partecipasse, in qualità di osservatore, alle riunioni del consiglio di amministrazione della RAI.

Precisato che l'urgenza di provvedere è all'origine anche dell'intervento transitorio previsto dal comma 2 dell'articolo 2, assicura che rappresenterà al Governo la richiesta di rinviare le nomine previste dall'articolo 8. Quanto all'articolo 9, nega che esso sia finalizzato a favorire un singolo soggetto predeterminato. A questo proposito, ricorda che i Presidenti di Camera e Senato hanno richiesto l'attivazione diretta del servizio pubblico allo scopo di assicurare la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Nella stessa richiesta hanno precisato che nel frattempo può essere utile procedere a convenzioni con altri soggetti, come ad esempio Radio radicale. Fa presente che permangono notevoli difficoltà per la realizzazione di una quarta rete radiofonica finalizzata alle comunicazioni istituzionali e che l'articolo 9 è quindi perfettamente in linea con i suggerimenti avanzati dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Il senatore PONTONE esprime parere contrario sul riconoscimento dei presupposti di costituzionalità.

La Commissione, a maggioranza, si pronuncia favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità dell'articolo 9. Successivamente, esprime parere favorevole sull'intero provvedimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 01^a, 0059^o)

Il presidente ACQUARONE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta, esaminando i disegni di legge nn. 1781, 1784, assegnati alla Commissione in sede consultiva, anche nel merito.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781)

(Parere alla 6^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente ACQUARONE, richiamandosi alle osservazioni ed alle riserve formulate in sede di esame ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, propone di esprimere un parere favorevole, suggerendo alla Commissione di merito di modificare il meccanismo di intervento previsto al fine di superare ogni possibile obiezione di carattere tecnico.

Il senatore SALVI ritiene opportuno che il relatore presenti una proposta scritta di parere su cui la Commissione possa esprimere le proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa (1784)

(Parere alla 8^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente ACQUARONE ribadisce le perplessità già espresse in sede di esame sui presupposti di costituzionalità e propone di formulare un parere favorevole sul provvedimento, suggerendo alla Commissione di merito di modificarne il contenuto per eliminare i difetti di ordine tecnico e le possibili violazioni del diritto comunitario che possono esservi riscontrate.

Il senatore SALVI invita il Presidente a predisporre uno schema di parere su cui la Commissione può pronunciarsi in modo meditato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguentemente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (1753)

(Esame)

Il relatore CABRAS ricorda che il decreto-legge reitera il corrispondente provvedimento già discusso dal Senato e non convertito in legge, soprattutto in ragione del comportamento ostruzionistico di un Gruppo parlamentare.

Nel testo attuale, comunque, il Governo ha accolto le modifiche a suo tempo approvate dal Senato: il relatore, pertanto, raccomanda di proporre all'Assemblea la conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

Senza discussione, la Commissione conferisce al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel senso da lui stesso prospettato.

La seduta termina alle ore 10,55.

194^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

Intervengono i ministri per le riforme istituzionali ed elettorali Elia e dei lavori pubblici Merloni nonché il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ACQUARONE, relatore, illustra uno schema di parere favorevole, integrato dalla raccomandazione, rivolta alla Commissione

competente, di valutare attentamente – ricorrendo, se del caso, alla specifica consultazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee – la norma che prevede l'emissione di obbligazioni da parte della Cassa depositi e prestiti e la relativa offerta alle società pubbliche, in relazione ai principi comunitari in materia di aiuti alle imprese.

Il senatore SALVI dissente dall'osservazione formulata dal Presidente relatore, ritenendo che le disposizioni in questione non siano riferibili alla disciplina degli aiuti pubblici alle imprese. Ritiene condivisibile, comunque, la proposta di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PONTONE, viceversa, si pronuncia in senso contrario sull'insieme del provvedimento, condividendo altresì l'osservazione indicata dal relatore.

La Commissione, quindi, accoglie a maggioranza la proposta di parere formulata dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa (1784)
(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente ACQUARONE, relatore, dà conto di uno schema di parere favorevole, contenente osservazioni critiche sul combinato disposto degli articoli 2 e 3 nonché sull'articolo 4. La proposta di parere dà anche ragione di alcuni rilievi, formulati nel corso della discussione, a proposito della composizione del consiglio di amministrazione della RAI-Spa e dell'articolo 9.

Il senatore SALVI, nel proporre la votazione per parti separate dello schema di parere, prospetta l'opportunità di un riferimento critico anche in ordine alla composizione del collegio sindacale.

La proposta di procedere alla votazione per parti separate è accolta a maggioranza.

Alla votazione, la prima parte dello schema di parere, concernente le osservazioni agli articoli 2 e 3, non risulta accolta.

Sono viceversa accolte le osservazioni indicate dal relatore in merito all'articolo 4 e i rilievi critici, ricordati dal medesimo relatore, attinenti la composizione del consiglio d'amministrazione (con l'integrazione, suggerita dal senatore Salvi, relativa al collegio sindacale) nonché quelli inerenti l'articolo 9.

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri;

Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Buc ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il presidente ACQUARONE propone di integrare l'ordine del giorno con l'esame del disegno di legge in titolo, testè pervenuto dalla Camera dei deputati.

La Commissione unanime concorda.

Il PRESIDENTE, quindi, rileva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno un tenore complessivamente peggiorativo. Cionondimeno, ritiene che non vi sia nulla da osservare quanto ai profili di competenza della Commissione.

Viene quindi accolta, con il voto contrario del senatore PONTONE, la proposta di parere favorevole formulata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Cellai ed altri - Modifica agli articoli 18 e 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste di candidati (1793), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Su proposta del presidente ACQUARONE si conviene all'unanimità di integrare l'ordine del giorno procedendo immediatamente all'esame del disegno di legge in titolo, appena pervenuto dalla Camera dei deputati.

Riferisce il senatore SALVI, che illustra le finalità della modifica concernente la disciplina elettorale relativa alla Camera dei deputati.

Il presidente ACQUARONE ricorda una dottrina giuridica, da lui non condivisa, secondo la quale la modifica della legislazione elettorale determina la necessità di procedere a nuove elezioni anche prima della naturale scadenza della legislatura.

Il ministro ELIA dichiara il consenso del Governo all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione, infine, conferisce al relatore SALVI l'incarico di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ACQUARONE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani è integrato con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge n. 1795 («Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico») e n. 1796 («Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento») nonché per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge in materia di ordinamento portuale, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 1994

113^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Deputati BRUNI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (1676), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente RIZ riferisce sul provvedimento - approvato il 23 novembre 1993 dalla Camera dei deputati ed assegnato alla Commissione subito prima della pausa di fine anno dei lavori parlamentari - segnalando l'opportunità di modificare, deburocratizzandolo, il sistema di comunicazioni e certificazioni antimafia attraverso lo strumento della delega al Governo, chiamato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge a varare un decreto legislativo.

Con i primi 4 articoli del disegno di legge si dettano i criteri e le procedure con cui si provvederà a semplificare le norme contenute nelle leggi n. 575 del 1965 e n. 203 del 1991, mentre con l'articolo 5 si stabilisce senz'altro che in futuro non sarà più richiesta alcuna dichiarazione sostitutiva per contratti o erogazioni il cui valore complessivo non superi lire 50 milioni.

Si apre la discussione generale.

In senso favorevole all'approvazione del disegno di legge si esprime il senatore COVI, che concorda con quanto detto dal relatore ed auspica da parte del Governo il rispetto del limite temporale che sarà fissato dal legislatore per l'esercizio della delega, pur rilevando come anche di recente il Parlamento abbia elaborato altre leggi che impongono ai cittadini macchinosi adempimenti ed oneri, proprio del tipo di quelli che il provvedimento all'esame intende alleggerire.

Il senatore DI LEMBO accoglie con favore la concisa relazione del Presidente e annuncia pertanto voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il senatore PINTO, pienamente favorevole al disegno di legge in titolo, invita il Governo - con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c) - a menzionare espressamente, nel decreto legislativo, gli effetti sanzionatori scaturenti dalla violazione del divieto di rendere dichiarazioni mendaci. In secondo luogo - con riferimento all'articolo 5 - invita il Governo a specificare che la nozione di «valore complessivo» di 50 milioni (per i quali non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva) è da intendere riferita al valore dell'intera operazione considerata, onde evitare il possibile aggiramento della norma attraverso l'artificioso frazionamento dell'operazione medesima.

La senatrice FABJ RAMOUS, intervenendo anche a nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra, ne preannuncia il voto favorevole.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente RIZ recepisce con favore il consenso generale al disegno di legge e alle raccomandazioni interpretative del senatore Pinto.

Il sottosegretario MAZZUCONI ribadisce il favore del Governo, già espresso alla Camera dei deputati, per l'approvazione del provvedimento, che si rivelerà utile ed opportuno.

La Commissione dà infine mandato al presidente Riz di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1676 autorizzandolo altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento della relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli (1724)

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore VENTURI, che dà preliminarmente conto del parere favorevole della Commissione affari costituzionali. Si sofferma quindi sui problemi di manutenzione e gestione dei vecchi edifici, sulla abnorme dimensione del costruendo complesso giudiziario (ormai completo per la parte statica) e sulla vigente normativa (legge 392 del 1941), che devolve al Comune nel quale l'immobile è ubicato la responsabilità della manutenzione. Ebbene, proprio quest'ultimo aspetto - considerate le notorie e croniche deficienze organizzative e amministrative del comune di Napoli - legittima l'adozione del decreto-legge all'esame, che intende ovviare alla assoluta mancanza di una corretta programmazione degli interventi.

Si esprime, pertanto, a favore dell'istituzione dell'ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia, cui sarà preposto un magistrato di cassazione ovvero un dirigente generale. La dotazione organica di

esso sarà di 30 unità, per l'esattezza 16 provenienti dal ruolo amministrativo e 14 dal ruolo tecnico.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FABJ RAMOUS specifica la articolata posizione del Gruppo del partito democratico della sinistra, manifestando da un lato piena adesione al contenuto del provvedimento e, dall'altro, qualche perplessità in ordine alla quantificazione e alla plausibilità della copertura finanziaria prospettata dal Governo nella relazione tecnica presentata.

Il presidente RIZ prende atto delle osservazioni testè formulate e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in attesa dell'emissione del prescritto parere della Commissione bilancio.

IN SEDE DELIBERANTE

FILETTI ed altri. - Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310)

COVI. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031)

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1031; assorbimento del disegno di legge n. 310)

Il senatore VENTURI rievoca la sua relazione, svolta allorchè i provvedimenti erano stati esaminati in sede referente, e dichiara di rimettersi ad essa anche nell'attuale esame in sede deliberante. Fa altresì presente che si rende necessario - a seguito dell'accoglimento degli emendamenti agli articoli 3 e 4 che hanno spostato al 1° gennaio 1994 l'operatività del provvedimento - provvedere ad un coordinamento del testo già approvato in sede referente nel senso di sostituire, anche nell'articolo 2, il riferimento al 1° gennaio 1993 con quello al 1° gennaio 1994.

Concorda la Commissione.

Posti separatamente in votazione i quattro articoli del disegno di legge n. 1031 sono approvati senza discussione, nel testo già modificato dalla Commissione in sede referente.

Per dichiarazione di voto finale intervengono, in senso favorevole all'approvazione, i senatori FABJ RAMOUS, PINTO e COVI, il quale auspica anche la più sollecita approvazione del testo da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Dopo che il relatore VENTURI ha rinunciato a replicare e dopo che il sottosegretario MAZZUCONI ha espresso il sostegno del Governo, il provvedimento nel suo complesso è posto ai voti ed approvato; risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 310.

La seduta termina alle ore 10,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

58ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GANGI

indi del Vice Presidente

MIGONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri AZZARÀ.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE**Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)
(1547)**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MATTEO, il quale premette che l'Italia è membro dal 1946 del Gruppo internazionale di studio sulla gomma, che è un organismo governativo di cui fanno parte tutti i principali paesi produttori e consumatori, tra i quali gli Stati Uniti, il Giappone e i principali paesi dell'Europa occidentale. Lo scopo originario di tale organismo era di promuovere utili ricerche sulle disponibilità e sui consumi di gomma naturale e di gomma sintetica; attualmente esso è l'unico ente che pubblica, a livello internazionale, statistiche affidabili sul mercato della gomma.

Non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione, l'adesione dell'Italia all'IRSG avvenne in forma semplificata e l'onere del relativo contributo fu assunto spontaneamente dall'Assogomma. Tuttavia dal 1991 tale associazione imprenditoriale ha chiesto che il Governo si assuma l'onere di versare il contributo annuo. Di qui la necessità del disegno di legge in esame, che reca un onere di 96 milioni di lire destinato a coprire i contributi per il triennio 1991-1993 e, a partire dal 1994, l'onere annuo di lire 32 milioni.

In conclusione il relatore sollecita la Commissione ad approvare senza modificazioni il testo della Camera dei deputati.

Il presidente GANGI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GUALTIERI si dichiara contrario all'approvazione del disegno di legge, che trasferirebbe impropriamente allo Stato una spesa di pertinenza di un'associazione imprenditoriale. D'altra parte una decisione in tal senso presupporrebbe un minimo d'informazione sui soggetti che, negli altri paesi aderenti, si sono assunti l'onere di versare il contributo.

Il senatore PICCOLI concorda con il senatore Gualtieri e rileva che l'intervento dello Stato, sia pure per una spesa limitata, non avrebbe alcuna giustificazione di ordine sociale o economico.

Il senatore MIGONE chiede al rappresentante del Governo un chiarimento sulla natura dell'IRSG e sul pagamento del contributo da parte degli altri paesi.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario AZZARÀ sottolinea che si tratta di un organismo intergovernativo ed è quindi del tutto normale che l'onere del contributo gravi sui governi. In Italia si era determinata una situazione eccezionale, per la quale l'Assogomma si era sostituita al Governo nel versamento del contributo, finchè non ha ritenuto di doversi liberare di quell'onere spontaneamente assunto.

Il relatore DE MATTEO precisa che il contributo è certamente versato dai governi in paesi come gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito, la Francia, il Canada, la Svezia e il Belgio. In ogni caso, qualunque sia la scelta che si voglia fare per il futuro, lo Stato non può sottrarsi alla necessità di sanare il debito relativo ai versamenti già scaduti.

Il senatore PICCOLI ribadisce il suo orientamento contrario, osservando che lo Stato deve intervenire finanziariamente solo nei casi in cui vi è un interesse pubblico da perseguire.

Anche il senatore GUALTIERI conferma la sua posizione, osservando altresì che il Gruppo di studio ha avuto un'importanza ben maggiore nell'immediato dopoguerra, quando la gomma naturale aveva una funzione strategica in molti settori dell'attività produttiva.

Il sottosegretario AZZARÀ fa presente che le ricerche e le previsioni di competenza dell'IRSG riguardano sia la gomma naturale sia quella sintetica. Chiede pertanto che il disegno di legge sia approvato, almeno per quel che riguarda il versamento dei contributi fino al 1993, e invita la Commissione a chiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Su quest'ultima proposta si esprimono in senso negativo i senatori GUALTIERI e PICCOLI. Anche il senatore POZZO esprime vive perplessità sul disegno di legge in esame.

Il presidente GANGI prende atto che non vi è l'unanimità prescritta dall'articolo 37 del Regolamento in ordine al trasferimento dei disegni di legge dalla sede referente a quella deliberante.

Fa poi presente che la proposta di limitare l'intervento statale al pagamento del contributo per il triennio 1991-1993 dovrebbe concretizzarsi nella presentazione di un emendamento.

Appreziate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (1702), approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bertezolo ed altri; Rutelli ed altri; Galante ed altri; D'Alema ed altri; Patuelli; Bossi ed altri; Tremaglia ed altri; Tassi

Bernassola ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della politica italiana di cooperazione allo sviluppo (972)

Gualtieri ed altri: Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sull'attuazione della legislazione in materia di cooperazione italiana ai paesi in via di sviluppo (1008)

Roveda ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fondi italiani di cooperazione allo sviluppo (Doc. XXII, n. 4)

Pozzo ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui finanziamenti italiani per la cooperazione allo sviluppo (Doc. XXII, n. 5)

Vinci ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui finanziamenti italiani in Somalia per la cooperazione allo sviluppo (Doc. XXII, n. 7)

(Esame congiunto)

(R 162 0 00, C 03^a, 0001^o)

Riferisce alla Commissione il senatore COLOMBO, il quale propone anzitutto di assumere come testo base il disegno di legge n. 1702, approvato dalla Camera dei deputati con una maggioranza così ampia da sfiorare l'unanimità. D'altra parte tale testo è il risultato dell'unificazione di proposte di legge presentate da varie parti politiche e motivate dalla necessità di far chiarezza sulla grave crisi della cooperazione italiana - che è stata ridimensionata anche nel corso della recente manovra finanziaria - e sugli scandali che hanno provocato vivaci polemiche e l'intervento della magistratura. Peraltro lo stesso Ministro degli affari esteri in carica, intervenendo nel mese di ottobre in Senato, sollecitò il Parlamento ad approvare in tempi rapidi la costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 1702 indica in maniera articolata i compiti dell'istituenda Commissione, la quale non dovrà limitarsi ad accertare le eventuali responsabilità politiche, amministrative, civili e penali, ma dovrà effettuare un vero e proprio bilancio della politica di cooperazione, valutando tutti gli aspetti della gestione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, a partire dalla legge n. 38 del 1979, cui ha fatto seguito la legge n. 73 del 1985 e la legge n. 49 del 1987.

Ovviamente la Commissione agirà con i poteri e i limiti dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e concluderà la propria inchiesta con una relazione alle Camere. I termini previsti dall'articolo 8 sono di 10 mesi dall'insediamento, per quel che riguarda

l'attività di inchiesta, e ulteriori 2 mesi per la presentazione del documento conclusivo.

In conclusione, il relatore Colombo raccomanda l'approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 1702 e, contestualmente, di un ordine del giorno analogo a quello approvato dalla Camera dei deputati, in cui si afferma l'esigenza di non bloccare l'attività di cooperazione a causa delle inchieste in corso. Auspica pertanto che possa essere concordato dai vari Gruppi parlamentari un testo da presentare in Assemblea.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale congiunta sui disegni di legge e sulle proposte d'inchiesta parlamentare in titolo.

Il senatore GUALTIERI concorda con il relatore circa l'opportunità di approvare senza modificazioni il disegno di legge n. 1702. Rileva peraltro che l'inchiesta parlamentare non dovrà sovrapporsi a quella della magistratura, ma piuttosto dovrà mirare all'accertamento delle responsabilità politiche dei numerosi e gravi scandali che hanno gravemente danneggiato la politica estera italiana. A titolo di esempio, ricorda la costruzione di ospedali in Brasile decisa estemporaneamente dalle autorità politiche italiane, in seguito a pressioni di personaggi noti per affari poco chiari.

Il senatore BENVENUTI dichiara che il Gruppo del PDS è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1702, che costituisce un risultato insperato, se si tien conto dei ritardi che ne hanno caratterizzato il lungo *iter*. Osserva peraltro che l'inchiesta non deve limitarsi all'accertamento delle responsabilità politiche, ma deve essere estesa anche ad eventuali responsabilità di carattere amministrativo.

Dichiara poi di condividere la proposta del relatore riguardante la presentazione dell'ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore POZZO esprime la propria soddisfazione per la possibilità che si delinea di approvare definitivamente un disegno di legge recante la costituzione della Commissione d'inchiesta. In tal modo si creerà uno strumento di cui le nuove Camere potranno avvalersi per far chiarezza sui gravissimi scandali della cooperazione, che hanno gravemente danneggiato l'immagine e gli interessi dell'Italia all'estero.

Peraltro non ritiene che si tratti di accertare soltanto le responsabilità politiche di una cattiva gestione, ma afferma che l'inchiesta parlamentare deve costituire l'avvio di una nuova politica di cooperazione, la quale dovrà essere parte integrante di una politica estera radicalmente rinnovata.

Il senatore PICCOLI concorda con la relazione del senatore Colombo e sottolinea l'esigenza di rilanciare l'attività di cooperazione e, in generale, la presenza dell'Italia nei paesi in via di sviluppo, come è stato auspicato anche dalle massime autorità politiche cilene, da lui incontrate nei giorni scorsi. Pertanto invita il Ministero degli affari esteri a garantire una più incisiva presenza politica in America latina,

dove è forte l'impressione di un disimpegno dell'Europa e, in particolare, dell'Italia.

Infine chiede alla Presidenza di invitare il Ministro degli affari esteri a svolgere al più presto in Commissione comunicazioni del Governo sui recenti avvenimenti in settori cruciali della politica internazionale.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore COLOMBO richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 2 del disegno di legge n. 1702, da lui già citato, in cui è esplicitamente indicato, tra le finalità dell'inchiesta, l'accertamento delle responsabilità politiche. Comunica poi che la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1702.

Infine si associa alla richiesta avanzata dal senatore Piccoli di sollecitare il Ministro degli affari esteri perchè riferisca alla Commissione sui numerosi fatti nuovi verificatisi nelle ultime settimane.

Il presidente MIGONE assicura che la Presidenza si farà interprete di tale richiesta, che peraltro potrà essere accolta compatibilmente con il permanere di un rapporto fiduciario tra un Governo e un Parlamento che siano entrambi nella pienezza dei poteri.

La Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1702 e all'assorbimento degli altri disegni di legge e delle connesse proposte di inchiesta parlamentare.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

92^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Intervengono il Ministro della difesa Fabbri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI PROBLEMI CONNESSI AL RIMPATRIO DEL NOSTRO CONTINGENTE DALLA SOMALIA

(R 046 0 03, C 04^a, 0004^o)

Il presidente BONO PARRINO dà la parola al Ministro Fabbri che ha chiesto di svolgere una breve comunicazione urgente sui problemi connessi al rimpatrio del nostro contingente dalla Somalia.

Il ministro FABBRÌ afferma preliminarmente che il rientro del contingente italiano dalla Somalia inizierà in maniera graduale nei prossimi giorni e si concluderà, come già noto, il 31 marzo 1994.

In questa prospettiva, egli ha riunito ieri sera il Capo di Stato Maggiore della Difesa e gli altri membri del Comitato dei Capi di Stato Maggiore per approfondire i particolari del piano di rientro dei reparti e studiare i dettagli relativi alla sicurezza delle operazioni, che deve essere la maggiore possibile.

Tutte le fasi del rimpatrio, concordate con il comando dell'UNOSOM e con i comandi dei contingenti statunitense e tedesco, prevedono anche la sostituzione di truppe italiane con truppe di altri Paesi.

Le misure programmate appaiono adeguate a garantire la massima cornice di sicurezza. Pur non dovendosi prevedere, nella situazione somala, operazioni militari di rilievo contro i nostri reparti, non possono invece essere ignorati i rischi di possibili manifestazioni ostili da parte di elementi locali, soprattutto nelle fasi di maggiore vulnerabilità delle operazioni.

Di particolare rilievo sono le due misure specifiche messe a punto nella riunione di ieri sera al Ministero della Difesa, disposte anche grazie all'esperienza maturata nell'ambito del ritiro del nostro contingente dal Libano.

A partire dai primi di marzo, allorchè si aprirà la fase più critica del processo di rientro del contingente, una componente navale, composta

da unità della Marina militare particolarmente idonee, sarà dislocata al largo di Mogadiscio con capacità anche di supporto elicotteristico, sanitario e logistico.

La seconda iniziativa riguarda lo schieramento preventivo di una aliquota di velivoli dell'Aeronautica Militare sull'aeroporto di Nairobi, in prossimità della Somalia, e l'allertamento di alcuni aerei in Italia, per eventuali interventi di emergenza.

Il Ministro si sofferma quindi sulla vitale importanza che riveste il coordinamento con il comando dell'UNOSOM e con i responsabili americani e tedeschi che il Comandante del contingente IBIS assicura con efficace continuità.

Oltre che dalla doverosa predisposizione delle misure cautelative di tipo militare, sulla sicurezza del rientro dei nostri militari è destinato a pesare il clima politico generale della Somalia ove si verificano episodi di violenza che, a loro volta, mettono a repentaglio l'incolumità delle Forze di pace delle Nazioni Unite.

Rileva con rammarico che il processo di conciliazione tra le fazioni somale non ha intrapreso ancora una strada suscettibile di portare in tempi rapidi ad un accordo, malgrado l'avvio del ritiro dei contingenti occidentali dall'UNOSOM confermi l'urgenza di una intesa che scongiuri la recrudescenza delle violenze.

Su questa analisi ci si era trovati d'accordo con il Rappresentante delle Nazioni Unite, Ammiraglio Howe al quale egli, nel corso dell'incontro svoltosi a Nairobi il 18 dicembre scorso, aveva rivolto una forte e viva sollecitazione affinché l'ONU intraprendesse uno sforzo straordinario di pacificazione che, coinvolgendo direttamente il Consiglio di Sicurezza e personalità internazionali di grande spicco, desse un segnale del rinnovato impegno delle Nazioni Unite a sfruttare i prossimi, decisivi mesi per portare finalmente la pace in Somalia.

Non si tratta certo di indebolire la mediazione in corso ad opera dell'OUA e, segnatamente, del Presidente etiopico, ma, al contrario, di rafforzarla, accendendo ancora di più i riflettori della comunità internazionale sulle dilaniate componenti della realtà della Somalia.

Purtroppo non emergono ancora segnali di questo sforzo straordinario, mentre si consolida il sospetto che le fazioni attendano la partenza dei reparti statunitensi ed occidentali per abbandonare la parvenza di dialogo politico iniziato tra mille difficoltà e ritornare all'uso massiccio delle armi.

In conclusione, il Ministro ribadisce l'urgenza di una iniziativa politico-diplomatica atta ad evitare che si riproduca l'angoscioso allarme che ha profondamente turbato la coscienza mondiale.

Sulle comunicazioni ora rese dal Ministro della Difesa si apre un breve dibattito.

Il senatore CAPPUZZO ritiene che all'esperienza delle missioni in Somalia e Mozambico debba seguire un serio approfondimento sull'efficacia e sui costi delle operazioni di *peace-keeping* e *peace-enforcing*; sarebbe cioè necessaria un'apposita seduta della Commissione finalizzata a verificare tutti gli aspetti connessi agli interventi fuori area delle nostre Forze armate e a fornire al Governo un chiaro indirizzo in questa materia.

Dopo che il senatore **MOLINARI** ha chiesto al Ministro chiarimenti sulle iniziative diplomatiche che si intendono intraprendere in questa delicata fase della situazione somala, il senatore **ZAMBERLETTI** dichiara di condividere l'esigenza di riesaminare gli effetti, i costi ed i rischi connessi alle nostre operazioni militari all'estero. Dichiara inoltre di apprezzare la sensibilità mostrata dal Ministro della difesa nell'informare il Parlamento sulle misure che il Governo intende adottare nella fase di rientro del nostro contingente, fase che notoriamente può comportare i maggiori rischi.

Il senatore **MESORACA**, premesso che il tema delle operazioni militari all'estero meriterebbe un più ampio spazio ed approfondimento, sottolinea come la missione in Somalia si sia trasformata nel tempo da intervento umanitario in azione meramente militare. Nell'apprezzare la cautela e l'atteggiamento del nostro Governo in questa seconda fase della missione, auspica che al ritiro dei contingenti militari faccia seguito una iniziativa politico-diplomatica che impedisca una cruenta ripresa delle ostilità tra le fazioni.

Conclusosi il breve dibattito, il ministro **FABBRI**, replicando agli intervenuti, ripercorre brevemente le diverse fasi che hanno caratterizzato le missioni in Somalia e in Mozambico, sottolineando come il nostro Governo si sia dissociato dalla volontà di trasformare tali missioni in operazioni strettamente militari. Purtroppo il dialogo politico e diplomatico non ha finora dato i frutti sperati ed il rischio che si corre è quello che a fronte del ritiro dei contingenti militari occidentali riprendano le lotte intestine. Da parte sua dichiara di aver denunciato questo rischio e suggerito un'iniziativa straordinaria delle Nazioni Unite a sostegno della pacificazione nel Corno d'Africa.

IN SEDE REFERENTE

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1º febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993

LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838)

voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE desidera svolgere una breve considerazione in ordine a quanto affermato al termine della seduta di ieri da parte dei senatori Tedesco Tatò, Molinari e Cannariato, i quali ebbero modo di annunciare che in sede di conferenza dei Capi Gruppo sarebbe stata sollevata dai rispettivi Gruppi di appartenenza la questione della scadenza dei termini assegnati a questa Commissione per riferire in Assemblea sui provvedimenti relativi all'obiezione di coscienza. Restano ovviamente impregiudicate le valutazioni e le determinazioni che la conferenza dei Capi gruppo e la Presidenza del Senato vorranno assumere; dal canto suo la Presidenza di questa Commissione desidera far osservare che il provvedimento fu deferito in data 6 ottobre u.s.; da allora la trattazione del provvedimento è stata lungamente rinviata e poi nuovamente interrotta, in concomitanza con lo svolgimento delle sessioni di bilancio, durante le quali, come è noto, è precluso l'esame di provvedimenti recanti oneri finanziari.

In attesa delle valutazioni e determinazioni della conferenza dei Capi Gruppo e della Presidenza del Senato, invita i colleghi a voler serenamente proseguire il lavoro, completando un dibattito che certamente è stato ricco di contributi e di riflessioni.

Il Presidente replica quindi, in qualità di relatore sui provvedimenti, agli oratori intervenuti nel dibattito, sottolineando l'ampio spessore e l'elevata qualità dei temi - tutti meritevoli di ampia considerazione - trattati durante la discussione generale. Dagli interventi è emersa una comune volontà di pervenire all'approvazione di una legge sull'obiezione di coscienza che sia la più rispondente possibile alle esigenze della società civile e delle coscienze individuali. Dopo aver ripercorso le posizioni sostenute dalle diverse parti politiche, il Presidente fa presente come, complessivamente, non siano stati mossi rilievi critici insormontabili o pregiudizievoli all'approvazione della legge.

Il senatore CANNARIATO lamenta che la seduta di ieri, il cui ordine del giorno prevedeva anche il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo, è stata invece completamente dedicata ad altro tema che non può certo dirsi prioritario rispetto a quello dell'obiezione di coscienza. In tal senso esprime un giudizio negativo sui modi e sui tempi con i quali è stato organizzato l'esame in Commissione dei provvedimenti concernenti l'obiezione di coscienza.

Il senatore MESORACA, dopo aver chiarito che non è intenzione del Gruppo del PDS sollevare questioni attinenti alla programmazione dei lavori della Commissione e tanto meno muovere rilievi alla Presidenza della Commissione stessa, precisa che la sua parte politica, riscontrata la ristrettezza dei tempi a disposizione del Parlamento prima della fine della legislatura, ha inteso chiedere alla Presidenza del Senato la remissione dei provvedimenti in titolo in Assemblea. Ciò al fine di impedire che, ancora una volta, a causa dell'atteggiamento della maggioranza e del Governo, non si giunga all'approvazione di una legge da tempo in discussione in Parlamento e lungamente attesa dalla società civile. Invita pertanto i presentatori dei numerosi emendamenti a ritirarli, per ripresentarli eventualmente già da domani in Aula.

I senatori MOLINARI e BOFFARDI si associano al predetto invito e il presidente BONO PARRINO dichiara di prendere atto delle precisazioni del senatore Mesoraca che chiariscono il senso delle valutazioni espresse dal Gruppo del PDS.

Interviene in sede di replica il Ministro FABBRI il quale sottolinea come il Governo abbia sempre ritenuto suo dovere collaborare con il Parlamento per approvare una buona legge sull'obiezione di coscienza. Non è certo di natura ostruzionistica l'intento del Governo che si è limitato a presentare un solo emendamento sul cui contenuto sono stati espressi giudizi di adesione e disponibilità. Ricorda peraltro di essersi dichiarato disponibile a contribuire a uno sforzo di concertazione con l'altro ramo del Parlamento per giungere all'approvazione di una serie di provvedimenti di interesse fondamentale per la Difesa; tuttavia al momento appare arduo qualsiasi tentativo di approvare la legge sull'obiezione di coscienza in mancanza di un congruo periodo di tempo che consenta di migliorarne il testo almeno nel punto indicato dall'emendamento del Governo.

Annuncia pertanto che non è sua intenzione opporsi alla remissione in Aula dei provvedimenti in titolo, ma si riserva di ripresentare il citato emendamento in quella sede.

Il senatore ZAMBERLETTI ricorda che i propri emendamenti rispondono a preoccupazioni di natura obiettiva e non sono certo volti a disconoscere l'ormai affermato diritto del cittadino ad esercitare l'obiezione di coscienza. Si tratta casomai di non penalizzare quegli obiettori che intendono svolgere il servizio civile nel Corpo di vigili del fuoco.

Il senatore CANNARIATO, pur giudicando meritevole di considerazione l'emendamento del Governo, ne critica la intempestiva presentazione che dimostra la mancanza di volontà di approvare al più presto la legge sull'obiezione di coscienza. A quanti temono che la riforma del servizio civile possa pregiudicare l'organizzazione dello strumento militare, egli risponde affermando che il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza rappresenta invece un efficace impulso alla riorganizzazione dell'esercito secondo un modello professionale.

Dopo che il presidente BONO PARRINO ha fatto rilevare che in pendenza delle attese determinazioni della conferenza dei Capi gruppo e della Presidenza del Senato era suo dovere convocare la Commissione per proseguire secondo la procedura regolamentare l'esame dei provvedimenti in oggetto, interviene il senatore MOLINARI. Nel prendere atto con favore che il Ministro della difesa non si opporrà alla richiesta di remissione dei provvedimenti in Aula, sottolinea come tuttavia dall'intervento del Ministro emerga la sensazione che la maggioranza e il Governo intendano ingiustamente ribaltare la responsabilità della eventuale mancata approvazione della legge su chi in questi giorni maggiormente preme per una immediata conclusione della legislatura. Gli sforzi di concertazione e l'impegno ad approvare la legge stessa, ai quali ora si appella il ministro Fabbri, dovevano, per

essere credibili, essere esercitati ben prima, per superare i diversi ostacoli frapposti al cammino dei provvedimenti.

Il senatore BOFFARDI, a sua volta, nell'associarsi alla richiesta di rimettere senz'altro il provvedimento all'esame dell'Assemblea, si dichiara particolarmente soddisfatto della disponibilità manifestata a tale riguardo dal Ministro della difesa. Ci si deve peraltro rammaricare soprattutto con la maggioranza, alla quale deve essere imputato il ritardo e l'inerzia sostanziale con cui ha presentato proposte emendative che, pure da considerare positivamente in larga misura, non possono ormai essere accolte, perchè renderebbero impossibile l'approvazione definitiva del provvedimento.

Interviene quindi il senatore CAPPUZZO il quale, precisato che gli emendamenti da lui presentati avevano carattere essenzialmente tecnico, dichiara di ritirarli, con riserva di ripresentarli in Aula, rilevando peraltro che sarebbe stato opportuno riconoscere al Senato quanto è stato concesso alla Camera, ove questo provvedimento è stato a lungo esaminato e dove invece il provvedimento sui vertici militari, rapidamente deliberato dal Senato, giace da tempo con la probabile prospettiva di non essere più approvato.

Il senatore SIGNORELLI dichiara di insistere per la votazione di tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo e giudica il provvedimento in discussione del tutto inadeguato rispetto alle vere esigenze poste dalla evoluzione del quadro politico internazionale e alle reali necessità della difesa nazionale. A suo parere si sta ponendo in essere un vero e proprio abuso e non certo il riconoscimento di contenuti etici: tale risultato è imputabile all'affermarsi di una cultura negativa che si alimenta nel disprezzo della funzione militare e di quanti appartengono alle Forze armate.

Per il senatore LORETO il destino della legge sulla obiezione di coscienza con sempre maggiore chiarezza si rivela legato alla vicenda del provvedimento sui vertici militari, poichè sembra che i Gruppi di maggioranza, più o meno palesemente, intendano compiere una sorta di mercanteggiamento tra i due provvedimenti.

Nell'associarsi poi alla richiesta di procedere senz'altro a rimettere in Aula la discussione del provvedimento, non può non osservare che l'emendamento del Governo, al di là di ogni valutazione di merito, è stato presentato con ritardo, in un clima sostanzialmente dilatorio, alimentato dall'atteggiamento della maggioranza, la quale ha voluto mettere in scena un copione di cui sin dall'inizio si sono scorti i contenuti e le finalità.

A suo giudizio, nonostante la mole degli emendamenti presentati, è ancora possibile giungere alla approvazione del provvedimento, atteso da larga parte della società civile e che certamente non si pone in conflitto con le esigenze reali della difesa nazionale. Ribadisce poi che rilievi sono da muovere non certo alla Presidenza della Commissione, ma alla maggioranza che, latitando, ha cercato di frenare e di ostacolare l'esame del provvedimento.

Un'ultima considerazione il senatore Loreto dedica alla Direzione generale della leva, poichè ritiene che andrebbe fatta maggiore chiarezza da un lato sulle decisioni riguardanti coloro che, giudicati idonei, non sono chiamati a prestare il servizio militare, e dall'altra sui tempi - che possono essere definiti biblici - con cui questa stessa direzione generale definisce le pratiche degli obiettori di coscienza.

Anche il senatore DE MATTEO si associa alla richiesta di un rapido trasferimento in Aula del provvedimento, ritenendo che in questo momento sia prioritaria l'esigenza di approvarlo tempestivamente prima della fine della legislatura, piuttosto che emendarlo con qualche modifica che, sia pure migliorativa, finirebbe per affossarlo. Sarà così possibile lanciare un segnale importante alla società civile e in particolare ai giovani i quali sapranno fugare con la loro testimonianza l'alone negativo che grava sugli obiettori di coscienza.

È quindi la volta del senatore PONTONE il quale si domanda perchè, al cospetto di un obbligo costituzionalmente sancito e degli impegni internazionali che l'Italia assume per il mantenimento della pace sullo scacchiere internazionale, non sia possibile impiegare giovani che si dicono facitori di pace proprio quando in tali meritorie operazioni altri loro coetanei hanno sopportato notevoli sacrifici, a volte anche quello supremo della vita. Alla luce di tale considerazione ribadisce che il suo Gruppo non intende ritirare gli emendamenti presentati.

Il presidente BONO PARRINO chiede al senatore Pontone, se, al fine di facilitare l'esame degli emendamenti, egli non intenda illustrarli per gruppi omogenei.

Il senatore PONTONE dichiara di volerli illustrare puntualmente uno ad uno.

Il presidente BONO PARRINO, nel prendere atto della posizione del Gruppo del Movimento sociale italiano, fa osservare che è prevista per le ore 19 la convocazione della conferenza dei Capi Gruppo nella quale potranno essere prese opportune determinazioni in ordine ai termini da assegnare alla Commissione difesa per riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame. Propone pertanto, e la Commissione acconsente, di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 19,30, quando, presumibilmente, saranno note le decisioni della Conferenza per l'ulteriore seguito dell'esame.

La seduta sospesa alle ore 17,45 viene ripresa alle ore 19,45.

Il PRESIDENTE comunica che la Conferenza dei Capi Gruppo, appena conclusa, ha stabilito che la Commissione difesa dovrà concludere l'esame del disegno di legge sull'obiezione di coscienza entro le ore 14 di domani. L'esame in Assemblea di tale provvedimento inizierà a partire dalle ore 16,30.

Il Presidente propone, e la Commissione consente, di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad una seduta da convocarsi per domani mattina.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BONO PARRINO avverte che la Commissione è convocata domani giovedì 13 alle ore 10 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 19,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

132^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati ROSINI e PIRO - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione sospesa il 15 dicembre 1993.

Si apre il dibattito.

Il senatore GAROFALO fa presente che le obiezioni già sollevate alla Camera dei deputati dalla sua parte politica permangono tuttora. Il proprio Gruppo aveva infatti predisposto alcuni emendamenti volti, in generale, a garantire una maggiore tutela ai sottoscrittori e a «pareggiare» i fondi immobiliari con i fondi mobiliari chiusi di cui alla legge n. 343 del 1993. Sebbene tali emendamenti non siano stati presentati per non pregiudicare la definitiva approvazione del provvedimento nella presente legislatura, egli ritiene tuttavia importante darne conto, in quanto essi concernono questioni aperte su cui il nuovo Parlamento dovrà intervenire. In particolare, è opportuno almeno circoscrivere la pericolosa ed eccessiva licenza di investire in società immobiliari, riducendo l'aliquota investibile dal 50 al 25 per cento del patrimonio e sterilizzando immediatamente il diritto di voto del fondo, allorchè quest'ultimo perde il controllo della società immobiliare; è necessario poi prevedere una riduzione della possibilità di emettere passività ipotecarie, per evitare il preannunciato e

destabilizzante tentativo di aumentarla addirittura al 50 per cento; è infine indispensabile adottare un sistema alternativo a quello proposto dalla Camera dei deputati per quanto riguarda l'intestazione degli immobili alla società di gestione, con tutti gli immaginabili rischi per i sottoscrittori, sistema che potrebbe consistere nell'intestazione dell'immobile ad adeguata ed indipendente società fiduciaria di amministrazione e nella contemporanea trascrizione nei registri immobiliari del vincolo a favore della massa dei sottoscrittori. Il senatore Garofalo, rendendosi conto dell'importanza del nuovo strumento per i mercati finanziari, afferma che i senatori del Gruppo PDS sarebbero disponibili a non avvalersi della via, proceduralmente possibile, di rimettere il provvedimento alla sede referente; si potrebbe invece approvare il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, purchè tutti i Gruppi siano concordi su tale soluzione, nella consapevolezza tuttavia che il testo stesso andrà perfezionato in futuro e che a tale impegno dovrà far fronte il Parlamento eletto nelle prossime consultazioni elettorali.

Il presidente FORTE, facendo presente che anche il Gruppo socialista avrebbe ritenuto opportuno emendare il provvedimento per rendere lo strumento dei fondi più funzionale, soprattutto con riferimento alla parte fiscale, preannuncia la disponibilità ad approvare il testo senza modifiche, nella convinzione che i problemi fiscali in esso contenuti saranno sicuramente risolti su un piano generale, anche per il fatto che l'ILOR, nella fattispecie, presenta profili di incostituzionalità.

Il senatore LEONARDI, pur riconoscendo che il provvedimento è senz'altro perfettibile soprattutto sul piano fiscale, preannuncia la disponibilità del Gruppo democratico-cristiano ad approvare il testo senza modifiche, stante l'utilità dello strumento per il rilancio dei mercati finanziari.

Il senatore FERRARA Vito dichiara anch'egli di essere favorevole all'approvazione definitiva del provvedimento, pur esprimendo una perplessità rispetto alle competenze attribuite nell'ambito dell'articolo 2 alla Banca d'Italia, che secondo lui sono proprie della Consob.

Il presidente FORTE, riconoscendo la fondatezza di tale affermazione, esprime l'avviso che il problema potrebbe risolversi in via attuativa attraverso un'interpretazione sistematica dell'articolo 2.

Il sottosegretario SACCONI esprime apprezzamento per l'intenzione manifestata dalla Commissione, ricordando il lungo *iter* parlamentare del provvedimento nella presente e nella passata legislatura e sottolineando l'esigenza obiettiva dei mercati finanziari di essere dotati del nuovo strumento. Riconosce anch'egli che rimane tuttavia aperto il problema della neutralità fiscale dello strumento stesso ed auspica che su questa parte il nuovo Parlamento possa tornare al più presto.

Il presidente FORTE fa presente che gli emendamenti del senatore Compagna sono stati presentati fuori termini e pertanto li dichiara

irricevibili. Dopo aver dato conto dei pareri favorevoli delle commissioni consultate, dichiara che si può quindi passare alle votazioni.

Senza discussione sono poi separatamente messi ai voti ed approvati, senza modifiche, gli articoli da 1 a 15, nonchè il provvedimento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 10,25.

133^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FORTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Coloni e per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781)
(Esame e rinvio)

Il relatore FAVILLA riferisce sul disegno di legge, finalizzato alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato. Tale razionalizzazione si sostanzia in una riduzione progressiva dell'indebitamento quantificato al 31 dicembre 1993 per ricondurlo, entro la fine del 1996, a livelli accettabili da un investitore privato in condizione di mercato. Nel sottolineare che il provvedimento è stato varato a seguito di intese con la Comunità europea, il relatore si sofferma sul meccanismo individuato per la riduzione del debito, in base al quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere obbligazioni, assistite dalla garanzia dello Stato, che verranno offerte in sottoscrizione alle società le quali potranno conferirle alle banche di cui sono debentrici per azzerare, del corrispondente importo, i loro debiti, ottenendo in tal modo come vantaggio un differenziale di tasso. Il Ministero del tesoro determinerà l'ammontare delle obbligazioni nel limite di 10 mila miliardi, nonchè gli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche. Sottolineando che il provvedimento avvantaggia in ultima analisi anche lo Stato il quale, in quanto azionista unico, è comunque gravato dall'onere dei debiti in questione, il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il presidente FORTE fa presente che, a suo avviso, il provvedimento mira ad evitare la concessione diretta di una garanzia statale all'IRI, che sarebbe considerata dalla CEE una sovvenzione occulta e quindi censurabile.

Il sottosegretario COLONI, nel consegnare alla Presidenza una memoria scritta che dà conto più dettagliatamente sia dell'intesa tra Governo italiano e CEE, sia dell'operazione di rifinanziamento proposta con il decreto-legge, afferma che la finalità del provvedimento è quella di trasformare i debiti attuali in debiti meno onerosi, con il beneficio per l'IRI di un differenziale di tasso.

Il senatore RAVASIO manifesta alcune perplessità in quanto il decreto-legge non statuisce espressamente l'obbligo per le società o per l'IRI di far fronte al debito contratto dalla Cassa depositi e prestiti; in sostanza non risultano chiare le procedure ed i meccanismi attraverso cui si intende raggiungere l'obiettivo prefissato.

Si associa il senatore GAROFALO.

Il presidente FORTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per la mattinata di domani, entro le ore 9,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (1712)

VISCO ed altri - Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti (1434)

(Seguito e conclusione dell'esame per il disegno di legge n. 1712; proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 1434)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso il 22 dicembre 1993.

Il senatore GAROFALO dichiara di ritirare l'ordine del giorno 0/1712/1/6, illustrato nella precedente seduta, in quanto il suo contenuto è stato recepito nell'ambito di uno dei decreti-legge fiscali emanati alla fine del 1993.

Il presidente FORTE, dichiarata chiusa la discussione generale, avverte che si può passare all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Il presidente FORTE dichiara decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 4.1.

Illustra poi l'emendamento 1.4, di carattere formale, nonché l'emendamento 1.5 volto a riformulare in modo più chiaro il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di «ravvedimento operoso» ai fini IVA; in particolare con l'emendamento 1.5 si precisa che le disposizioni in esso contenute si applicano allorquando la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche; nei limiti delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del medesimo comma, viene poi esclusa la punibilità per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 516 del 1982.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono posti separatamente ai voti ed accolti, con il parere favorevole del relatore e del Governo, dopo che il senatore GAROFALO ha annunciato l'astensione del proprio Gruppo sull'emendamento 1.5.

In sede di articolo 5, il senatore BRINA ritira l'emendamento 5.1 ed il corrispondente subemendamento 5.1/1, in quanto il relativo contenuto è stato recepito in uno dei decreti-legge fiscali di fine anno.

Successivamente è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 6.0.1, fatto proprio dal senatore Garofalo, che rinuncia ad illustrarlo.

Il senatore GAROFALO, dopo aver fatto proprio l'emendamento 6.0.2, lo ritira su invito del sottosegretario De Luca.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Forte di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1712, di conversione del decreto-legge n. 503, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, proponendo altresì l'assorbimento per il disegno di legge n. 1434.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 13 gennaio 1994, alle ore 15,30, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FORTE avverte altresì che la Commissione è convocata per domani, giovedì 13 gennaio 1994, alle ore 9,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1781.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI

(RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1712)

**Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503,
recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
(1712)**

**Visco ed altri: Semplificazione e riduzione degli adempimenti dei
contribuenti (1434)**

Art. 1.

Al comma 1, lettera h), capoverso 1, sostituire le parole da: «della comunicazione» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «delle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni».

1.4

FORTE

Al comma 1, lettera h), capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.

1.1

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) all'articolo 55, ultimo comma, è aggiunto il seguente periodo: "e allorquando è conseguenza di errore materiale non recante danno all'erario"».

1.2

GUGLIERI, PAINI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 48 il primo comma è sostituito dal seguente: "Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni stabilite

negli articoli precedenti, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura: *a)* del 5 per cento; *b)* del 20 per cento; *c)* del 40 per cento; *d)* del 60 per cento, ove la regolarizzazione avvenga, rispettivamente: *a)* entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; *b)* entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; *c)* entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo; *d)* entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte rispettivamente: *a)* ad un quinto; *b)* alla metà; *c)* ai due terzi; *d)* ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati: *a)* entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; *b)* entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; *c)* entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; *d)* entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516».

1.5

FORTE

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 48, ultimo comma, è aggiunto il seguente periodo: "e allorquando è conseguenza di errore materiale non recante danno all'erario"».

1.3

GUGLIERI, PAINI

Art. 4.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è riaperto fino alla data del 31 dicembre 1994. La somma dovuta, a titolo di oblazione, ai sensi dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è maggiorata del 90 per cento».

4.1

FERRARI Karl, RUBNER, DUJANY, PAVAN

Art. 5.

All'emendamento 5.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con i soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità di cui al comma 4».

5.1/1

BRINA, LONDEI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Nel comma 13-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13 qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20 ovvero abbiano stipulato convenzioni con uno o più Centri di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ovvero di cui al comma 20, esclusi quelli costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti"».

5.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Il penultimo comma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è abrogato».

6.0.1

VISCO, GAROFALO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Le comunicazioni previste nell'articolo 7, primo comma, nell'articolo 8, terzo e quarto comma, nell'articolo 9, primo comma, e nell'articolo 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, devono essere effettuate in allegato alla dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Resta fermo il termine previsto dall'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni».

6.0.2

VISCO, GAROFALO

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

147^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey, nonché i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Matulli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Silvia Costa.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del testo unico delle disposizioni, aventi valore di legge, che disciplinano, nei suoi vari aspetti, la materia dell'istruzione, esclusa quella universitaria

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126: favorevole con osservazioni) (R 139 b 00, C 07^a, 0009^o)

Il corelatore BISCARDI illustra brevemente uno schema di parere favorevole con alcune osservazioni relative agli articoli 189, 203, 309, 310, 311 e 436. Si sofferma poi in particolare sulla norma concernente la razionalizzazione della rete scolastica, stigmatizzando il comportamento dell'Amministrazione che, nell'attuazione delle disposizioni sull'aggregazione degli istituti, disattende spesso e in alcuni casi arbitrariamente le legittime richieste dell'amministrazione periferica del Ministero e degli enti locali.

Il sottosegretario MATULLI dichiara di condividere le valutazioni del corelatore Biscardi.

La Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole con le suddette osservazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)

Covatta: Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582)

Covatta e De Rosa: Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)

Chiarante ed altri: Agevolazione fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche ed integrazione della legge 2 agosto 1982, n. 512 (1469)

Chiarante ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 dicembre 1993.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta era stato illustrato il testo unificato proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 1317, 582, 836 e 1543. Si può quindi passare all'esame degli articoli.

Viene esaminato l'articolo 1 che, senza discussione, è approvato.
Si passa all'esame dell'articolo 2.

Dopo che la relatrice BUCCIARELLI ha ritirato l'emendamento 2.1, l'articolo, posto in votazione, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore CHIARANTE dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Dopo che la relatrice BUCCIARELLI e il ministro RONCHEY hanno espresso parere favorevole, con successive votazioni sono approvati l'emendamento stesso e l'articolo come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore MANZINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.1, sul quale la relatrice BUCCIARELLI e il ministro RONCHEY esprimono parere favorevole.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento e l'articolo 4 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore CHIARANTE illustra l'emendamento 5.1, volto a precisare quali musei stranieri si considerano pubblici.

La relatrice BUCCIARELLI esprime parere favorevole, suggerendo peraltro una modifica.

Dopo che il senatore CHIARANTE ha modificato in conformità l'emendamento 5.1, il ministro RONCHEY esprime parere favorevole.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento 5.1 e l'articolo 5 come emendato.

Senza discussione e con successive votazioni sono approvati gli articoli 6, 7, 8 e 9, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10.

Il senatore CHIARANTE illustra l'emendamento 10.1, volto a prevedere la comunicazione al legittimo possessore dell'avvenuta restituzione di un bene illecitamente esportato.

Dopo che la relatrice BUCCIARELLI e il ministro RONCHEY hanno espresso parere favorevole, con successive votazioni sono approvati l'emendamento e l'articolo 10 come emendato.

Senza discussione e con successive votazioni, sono approvati gli articoli 11 e 12 nel testo del Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Dopo che il senatore CHIARANTE ha dato per illustrato l'emendamento 13.1, la relatrice BUCCIARELLI osserva che la norma è superflua poichè la materia è già disciplinata in via generale dall'articolo 56 del codice penale.

Il senatore CHIARANTE ritira quindi l'emendamento.

Il senatore MANZINI illustra l'emendamento 13.2, volto a rafforzare le sanzioni pecuniarie previste per l'illecita esportazione dei beni culturali.

Sull'emendamento si svolge un dibattito nel quale intervengono il senatore PAIRE (per il quale occorrerebbe piuttosto inasprire le sanzioni detentive), il PRESIDENTE (per il quale l'emendamento confligge con il principio della certezza della pena), il ministro RONCHEY (per il quale la norma proposta imporrebbe necessariamente un accertamento giudiziale del valore del bene, con notevole allungamento dei giudizi per il reato di esportazione illecita dei beni), il senatore STRUFFI (che propone quindi di incrementare le sanzioni pecuniarie senza alcun riferimento al valore del bene).

Dopo che il PRESIDENTE ha prospettato l'esigenza di inviare alla Commissione giustizia ogni eventuale emendamento che incida sulla norma penale, il senatore MANZINI ritira l'emendamento 13.2, invitando il Governo a considerare con attenzione la questione nel prosieguo dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

I senatori BISCARDI, CHIARANTE e STRUFFI si associano.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 13.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il senatore MANZINI ritira l'emendamento 14.1, recante materia analoga a quella dell'emendamento 13.1.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 14.

Senza discussione è quindi approvato l'articolo 15.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Dopo che il senatore MANZINI ha ritirato l'emendamento 16.2, il senatore CHIARANTE illustra l'emendamento 16.1, volto a permettere al Ministero per i beni culturali la conoscenza dei passaggi di proprietà dei beni mobili vincolati.

Dopo che il PRESIDENTE ha invitato il senatore Chiarante a chiarire la norma, l'emendamento 16.1 è accantonato.

Il senatore MANZINI illustra l'emendamento 16.3, volto a prevedere che il Ministero si avvalga delle nuove tecnologie informatiche e telematiche per la predisposizione di un catalogo generale dei beni culturali.

Il ministro RONCHEY fa presente che l'Amministrazione ha già da molto tempo avviato la catalogazione generale dei beni culturali avvalendosi delle nuove tecnologie.

Il senatore MANZINI ritira quindi l'emendamento 16.3.

Riprende l'esame dell'emendamento 16.1, precedentemente accantonato.

Il senatore CHIARANTE propone una nuova formulazione, sulla quale la relatrice BUCCIARELLI e il ministro RONCHEY esprimono parere favorevole.

Con successive votazioni sono quindi approvati l'emendamento 16.1 nel nuovo testo e l'articolo 16.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore MANZINI illustra l'emendamento 17.1, volto a sopprimere l'articolo.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore STRUFFI (per il quale l'articolo 17 è superfluo), il senatore CHIARANTE (che considera gli scambi di esperti, studiosi e funzionari scientifici tra gli Stati membri della Comunità europea necessari per diffondere la conoscenza delle legislazioni nazionali), la relatrice BUCCIARELLI (esprime parere contrario sull'emendamento 17.1, condividendo le valutazioni del senatore Chiarante) e il ministro RONCHEY (a sua volta contrario alla soppressione dell'articolo 17).

Non essendovi altri emendamenti che quello soppressivo, viene quindi posto in votazione il mantenimento dell'articolo 17, che è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il senatore MANZINI illustra l'emendamento 18.1, che reca alcune modifiche formali del testo.

Dopo che la relatrice BUCCIARELLI ha espresso parere favorevole e il Governo parere contrario, l'emendamento 18.1, posto in votazione, è approvato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 18.

Il PRESIDENTE avverte che occorre accantonare l'articolo 18-bis, recante la copertura finanziaria, poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Senza discussione, viene quindi approvato l'articolo 19.
Si passa all'esame dell'articolo 20.

Dopo che il senatore MANZINI ha dato per illustrato l'emendamento 20.1, la relatrice BUCCIARELLI esprime parere contrario.

Il PRESIDENTE avverte che, essendo l'emendamento 20.1 strettamente connesso con l'emendamento 28.2, occorre accantonarlo in attesa dell'esame di quest'ultimo.

Viene quindi accantonato l'articolo 20.

Senza discussione e con successive votazioni, sono quindi approvati gli articoli 21 e 22.

Si passa all'esame dell'articolo 23.

Il senatore CHIARANTE illustra l'emendamento 23.1, che chiarisce alcuni riferimenti normativi interni al testo.

Dopo che la relatrice BUCCIARELLI si è rimessa alla Commissione e il ministro RONCHEY ha espresso parere favorevole, con successive votazioni sono approvati l'emendamento 23.1 e l'articolo 23.

Si passa all'esame dell'articolo 24.

Il senatore CHIARANTE ritira l'emendamento 24.1 ed illustra l'emendamento 24.2, volto a prevedere una estensione a cinque anni della concessione di beni culturali per finalità di ricerca, di restauro e di esposizione all'estero.

Dopo che la relatrice BUCCIARELLI ha espresso parere favorevole, il ministro RONCHEY esprime perplessità sul nuovo termine proposto.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 24.2.

Dopo che il senatore CHIARANTE ha illustrato l'emendamento 24.3, la relatrice BUCCIARELLI esprime parere favorevole e quindi il ministro RONCHEY parere contrario.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 24.3.

Il senatore CHIARANTE illustra quindi l'emendamento 24.4, volto ad evitare l'invio all'estero di opere che possono subire danni.

Dopo che la relatrice BUCCIARELLI e il ministro RONCHEY hanno espresso parere favorevole, con successive votazioni sono approvati l'emendamento 24.4 e l'articolo 24.

Si passa all'esame dell'articolo 25.

Il senatore CHIARANTE illustra l'emendamento 25.1, volto a prevedere il reato di esportazione illecita anche per i beni librari.

Il senatore MANZINI osserva che l'emendamento 25.3 è volto al medesimo fine.

Il ministro RONCHEY ritiene preferibile l'emendamento 25.1.

Dopo che il senatore MANZINI ha ritirato l'emendamento 25.3, ribadendo l'invito al Governo a migliorare nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento le norme penali, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 25.1.

Il senatore CHIARANTE ritira quindi l'emendamento 25.2, invitando peraltro il Governo a chiarire il testo per evitare interpretazioni equivocate.

La relatrice BUCCIARELLI propone quindi l'inversione dei commi 5 e 6.

Con successive votazioni, sono quindi approvate la suddetta proposta e l'articolo 25 come emendato.

Senza discussione è quindi approvato l'articolo 26.

Si passa all'esame dell'articolo 27.

Il senatore MANZINI illustra brevemente l'emendamento 27.1, volto a istituire il comitato di esperti per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali, rimettendosi peraltro alla valutazione del Governo.

Il senatore STRUFFI, pur comprendendo lo spirito dell'emendamento 27.1, ritiene preferibile l'articolo 27 del Comitato ristretto.

La relatrice BUCCIARELLI invita il senatore MANZINI a ritirare l'emendamento, poichè il testo del Comitato ristretto rappresenta un'equilibrata mediazione tra le diverse posizioni delle forze politiche.

Il ministro RONCHEY ritiene che l'istituzione dell'Autorità di garanzia presso il Ministero per i beni culturali e ambientali corrisponda agli indirizzi espressi in sede comunitaria.

Il senatore MANZINI ritira quindi l'emendamento 27.1.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 27.
Si passa all'esame dell'articolo 28.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso l'emendamento 28.2 conseguentemente al ritiro dell'emendamento 27.1, la relatrice BUCCIARELLI ritira l'emendamento 28.1.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 28.
Riprende l'esame dell'articolo 20, precedentemente accantonato.
Una volta dichiarato precluso l'emendamento 20.1, a seguito del ritiro dell'emendamento 27.1, l'articolo viene posto in votazione e approvato.

Il PRESIDENTE avverte che occorre rinviare il seguito della discussione, poichè non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Deputati Farigu e Piro: Adeguamento del contributo statale in favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» (1609), approvato dalla Camera dei deputati

Zecchino ed altri: Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza (1633)

(Seguito della discussione congiunta; approvazione del disegno di legge n. 1609 e assorbimento del disegno di legge n. 1633)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° dicembre 1993.

Il PRESIDENTE propone di passare all'esame degli articoli, prendendo a testo base il disegno di legge n. 1609 approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Senza discussione e con successive votazioni, sono quindi approvati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori STRUFFI, ALBERICI, Daria MINUCCI e BISCARDI, viene posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, risultando conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 1633.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (1712)

(Parere alla 6^a Commissione. Esame: parere favorevole)

Il relatore STRUFFI illustra il contenuto del disegno di legge in esame, per le parti di competenza della Commissione. In particolare,

l'articolo 2 consente alle imprese la deduzione dal reddito delle spese sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1089 del 1939, nonché delle erogazioni liberali a favore dello Stato o di enti e associazioni per analoghe finalità. L'articolo 3 consente ai privati la detrazione dall'imposta lorda delle medesime spese, nella misura del 27 per cento. Il relatore giudica positivamente tali norme, che sostanzialmente ripristinano una normativa di favore per i proprietari di beni culturali inopportuna e eliminata qualche tempo fa. L'impossibilità di avvalersi di tali agevolazioni fiscali, infatti, aveva già prodotto rilevanti conseguenze negative a danno dei beni culturali di proprietà privata, oltre a non comportare alcun maggiore introito per lo Stato. Raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

Bo ed altri. Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (1229)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice Daria MINUCCI, la quale ricorda che la legge n. 243 del 1991 ha assicurato all'università di Urbino un contributo biennale per opere di edilizia. In tal modo l'ateneo ha potuto avviare i lavori indispensabili alla costruzione delle sedi delle facoltà di nuova istituzione; peraltro, si rende ora necessario rinnovare il contributo, pena il mancato completamento dei lavori. Invita pertanto la Commissione ad approvare il testo.

Si apre il dibattito.

Il senatore VENTURI sottolinea le peculiarità della libera università di Urbino che, a differenza delle altre università non statali, non è sostenuta da una grande forza economica, poichè appartiene alle amministrazioni locali. Ciò nonostante l'università è riuscita fino ad oggi a raggiungere un ammirevole grado di sviluppo realizzando, fra l'altro, strutture edilizie di grande qualità come i famosi *colleges*. Il contributo spettante per legge, tuttavia, è del tutto inadeguato, e lo stesso ministro dell'epoca Ruberti, consapevole di ciò, promosse il contributo straordinario di cui alla legge n. 243. Il rinnovo di tale contributo è dunque necessario per concludere le opere edilizie già avviate e a tal fine il Governo dovrebbe indicare la più opportuna copertura finanziaria per il disegno di legge in esame.

Il senatore BISCARDI si dichiara favorevole al provvedimento, sia per una valutazione di opportunità in ordine all'esigenza di completare le opere edilizie avviate, sia per il suo favore nei confronti delle università non statali, che rappresentano a suo avviso un modello verso il quale dovrebbero tendere gli stessi atenei statali.

Il senatore STRUFFI annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista richiamandosi alle motivazioni già emerse dal dibattito ed auspica che il Governo adotti le iniziative più opportune per assicurare all'università di Urbino le risorse necessarie al suo funzionamento.

Il senatore MANZINI annuncia il suo voto favorevole, ribadendo che occorre superare la concezione che identifica la sfera pubblica con quella statale.

Il senatore LONDEI, premesso che l'università di Urbino svolge un ruolo di rilevanza più che nazionale, ricorda che nel caso di Urbino il rapporto fra città e ateneo si presenta in termini del tutto particolari, dal momento che il numero degli studenti ha ormai superato quello degli abitanti. Occorre pertanto che siano adottate le opportune misure per attrezzare il territorio; le amministrazioni locali, da parte loro, hanno provveduto ad adeguare gli strumenti urbanistici.

Il senatore BO pone in rilievo la indispensabilità del contributo previsto dalla proposta di legge, giudicando ingiusto che le università non statali non siano ammesse ai contributi statali per l'edilizia, e ringrazia quanti hanno sostenuto la proposta in esame.

Concluso il dibattito, replica la relatrice Daria MINUCCI, la quale avverte di aver predisposto, d'intesa con il Ministero, due emendamenti, volti ad adeguare le previsioni di spesa alle risorse disponibili e a definire la copertura finanziaria.

Si passa all'esame degli articoli.

Senza discussione la Commissione approva l'emendamento 1.1 e l'articolo 1 nel testo emendato, indi in attesa del parere della Commissione bilancio, esprime una valutazione favorevole sull'emendamento 2.1.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità che per il disegno di legge la Commissione chieda il trasferimento alla sede deliberante, non appena acquisiti i prescritti pareri ed il consenso del Governo.

La Commissione conviene unanime.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, 13 gennaio 1994, alle ore 16; conseguentemente la seduta della Commissione, già convocata per le ore 16, è posticipata alle ore 16,30.

La seduta termina alle ore 18,30.

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)

Covatta: Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582)

Covatta e De Rosa: Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)

Chiarante ed altri: Agevolazione fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche ed integrazione della legge 2 agosto 1982, n. 512 (1469)

Chiarante ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL COMITATO RISTRETTO**Art. 3.**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «entro due mesi», con le altre: «entro sei mesi».

3.1**CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI****Art. 4.**

Al comma 1, alla fine, sostituire le parole: «articolo 1» con le altre: «articolo 2».

4.1**MANZINI****Art. 5.**

Al comma 3, aggiungere in fine: «, nonchè le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali o

classificate come museo aperto al pubblico nel Registro dei beni notificati di cui all'articolo 16.»

5.1 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Art. 10.

Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere il seguente periodo: «e, qualora si tratti di beni la cui scomparsa o illecita uscita sia stata denunciata dal legittimo possessore, lo avverte attraverso il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio». Subito dopo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le altre: «entro sei mesi».

10.1 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Art. 13.

Al comma 1, inserire, dopo la parola: «esporta», le altre: «o tenta di esportare».

13.1 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a quindici milioni» con le altre: «il cui ammontare è da due a cinque volte il valore del bene».

13.2 MANZINI

Art. 14.

Sostituire le parole: «da lire 200 mila a lire 1.200 mila» con le altre: «pari al valore del bene».

14.1 MANZINI

Art. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero è istituito il Registro dei beni culturali notificati. In esso vengono annotati tutti i beni mobili ed immobili soggetti a tutela a norma dell'articolo 3 della legge n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.»

16.2 MANZINI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il notaio provvede a fornire al Ministero le informazioni previste dalla legge.».

16.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«8. Il Ministero predispone il Catalogo generale dei beni culturali, anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nel quale vengono descritti tutti i beni mobili ed immobili soggetti a tutela a norma degli articoli 1 e 4 della legge n. 1089 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.»

16.3

MANZINI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

MANZINI

Art. 18.

Sostituire le parole da: «per il riordinamento» alla fine dell'articolo con le altre: «per una più razionale e qualificata organizzazione degli uffici esportazione che tenga conto dei principi generali che disciplinano l'intera materia.»

18.1

MANZINI

Art. 20.

Nella novella, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) un terzo è trasmesso all'Ufficio centrale competente, che ne cura l'iscrizione in un apposito registro.»

20.1

MANZINI

Art. 23.

Nella novella, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le altre: «di cui al comma 3».

23.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Art. 24.

Nella novella, al comma 2, dopo la parola: «ambientali», inserire le altre: «fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge 2 aprile 1950, n. 328».

24.1 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Nella novella, al comma 3, dopo le parole: «tre anni», inserire le altre: «estensibili a cinque in relazione alle spese e alla durata dell'intervento di restauro»;

24.2 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Nella novella, al comma 4, aggiungere le parole: «estensibili a 10 in relazione alle spese e alla durata dell'intervento di scavo».

24.3 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Nella novella, sopprimere il comma 8.

24.4 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Art. 25.

Nella novella, al comma 1, dopo la parola: «etnografico», aggiungere la parola: «librario» e dopo la parola: «archivistico» aggiungere le altre: «nonchè beni di cui al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 35, come riformulato nell'articolo 19».

25.1 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Nella novella, al comma 1, sostituire le parole da: «o archivistico» alla fine del comma con le altre: «biblioteconomico o archivistico senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da due a cinque volte il valore del bene.»

25.3 MANZINI

Nella novella, sopprimere il comma 5.

25.2 CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

Art. 27.

Sostituire l'alinea e la novella fino alla lettera f) con le seguenti parole:

«1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

“Art. 8-bis. - 1. È istituito il Comitato di esperti per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali, presieduto dal Ministro, con le seguenti attribuzioni:

- a) decidere sulle richieste di riesame proposte avverso le decisioni degli uffici di esportazione dei beni culturali;
- b) richiedere ispezioni sulle attività degli uffici di esportazione;
- c) dichiarare, ai soli fini dell'azione di restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio culturale nazionale di beni già usciti dal territorio italiano e proporre l'avvio della domanda giudiziale per la restituzione dei beni culturali;”»

27.1

MANZINI

Art. 28.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.28.

(Composizione e funzionamento del Comitato di esperti per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali)

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è inserito il seguente:

“Art. 8-ter. - 1. Il Comitato di esperti per la circolazione e l'esportazione dei beni culturali è organo collegiale di cui fanno parte:

- a) quattro esperti in storia dell'arte, archeologia, archivistica, biblioteconomia e arti minori;
- b) cinque componenti eletti ognuno dai rispettivi comitati di settore per i beni archeologici, storici e artistici, archivistici, librari e gli istituti culturali tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 4;
- c) i direttori generali degli Uffici centrali o loro rappresentanti.

2. I componenti del Comitato di esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta. Cessando dalla carica prima della scadenza uno dei componenti elettivi, subentra il primo dei non eletti secondo la corrispondente provenienza.

3. Il Comitato di esperti si avvale di un ufficio di segreteria, costituito con decreto del Ministro, il cui funzionamento è assicurato senza onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato.»»

28.2

MANZINI

Nella novella, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «scelti dal Ministro nelle categorie di cui alle lettere c), d), g) e h) del secondo comma dell'articolo 4».

28.1

CHIARANTE, NOCCHI, BUCCIARELLI

BO ed altri. Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (1229)

Art. 1.

Sostituire le parole: «15 miliardi» con le altre: «10 miliardi».

1.1

LA RELATRICE

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, quanto al 1994, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7324 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e del corrispondente capitolo per il 1995.».

2.1

LA RELATRICE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

166^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

indi del Vice Presidente

FABRIS

indi del Vice Presidente

PINNA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Cutrera.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

BRINA ed altri - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni e dell'urbanistica (696)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa alla trattazione degli emendamenti.

Il relatore COCCIU e la senatrice MAISANO GRASSI illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.1-bis e 1.2.

Il relatore COCCIU esprime parere contrario all'emendamento 1.2, mentre il sottosegretario CUTRERA è favorevole all'1.1-bis e contrario all'1.2.

Il senatore NERLI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1-bis, che, posto ai voti, è accolto. Resta conseguentemente precluso l'1.2.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore COCCIU illustra l'emendamento 2.1-bis (al quale aggiungono la loro firma i senatori Nerli e Turini) e ritira il 2.3.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra gli emendamenti 2.2-bis, 2.2-ter, 2.2-quater, 2.2-quinquies, 2.2-sexies, 2.3-bis e 2.5.

Il relatore COCCIU esprime parere contrario sugli emendamenti della senatrice Maisano Grassi.

Il sottosegretario CUTRERA si dichiara favorevole all'emendamento 2.1-bis, a condizione che esso venga riformulato riducendo di uno il numero dei piani fuori terra indicato nei numeri 1) e 2) delle lettere a) e b) del comma 1 con conseguente introduzione, nelle predette disposizioni, della previsione del limite di un piano seminterrato e interrato. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 2.2-bis e 2-2-ter e si rimette alla Commissione sul 2.5. È infine contrario ai restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore COCCIU riformula l'emendamento 2.1-bis nel senso indicato dal rappresentante del Governo e quindi l'emendamento in questione, così riformulato, è approvato.

Restano preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 2.

Si passa all'articolo 3.

La senatrice MAISANO GRASSI e il relatore COCCIU illustrano rispettivamente gli emendamenti 3.1-bis e 3.1-ter (soppressivi dell'intero articolo).

Il sottosegretario CUTRERA esprime parere favorevole agli emendamenti in questione.

Viene pertanto posto ai voti il mantenimento dell'articolo 3, che risulta respinto.

Si passa all'articolo 4.

Il relatore COCCIU illustra l'emendamento 4.2-bis e ritira gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

La senatrice MAISANO GRASSI illustra l'emendamento 4.5-bis.

Si apre quindi una discussione sull'emendamento 4.2-bis del relatore, nel corso della quale intervengono i senatori SARTORI, LIBERATORI e NERLI, il quale propone di riformulare l'emendamento in questione nel senso di prevedere che rientri nella competenza dei geometri la redazione di piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro, eliminando quindi la restante parte dell'emendamento e ritenendo superfluo il riferimento al limite del numero di abitanti di ciascun comune.

Il relatore COCCIU esprime perplessità circa la proposta di riformulazione del senatore Nerli, mentre il sottosegretario CUTRERA si esprime in termini tendenzialmente favorevoli, sottolineando l'importanza del riferimento ai piani di lottizzazione, della necessità di eliminare le parole «arredo urbano» e della opportunità di precisare che il riferimento alle opere di urbanizzazione secondaria deve comunque avere efficacia nei limiti della presente legge.

I senatori LOMBARDI e FABRIS si pronunciano favorevolmente sulla proposta del senatore Nerli, che viene da quest'ultimo formalizzata attraverso la presentazione di un emendamento 4.2-ter.

Detto emendamento, posto ai voti, è approvato e restano conseguentemente preclusi gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'articolo 5.

Il relatore COCCIU illustra l'emendamento 5.1 che, favorevole il sottosegretario CUTRERA, viene approvato.

Su proposta del sottosegretario CUTRERA, viene modificato il titolo del disegno di legge che risulta essere il seguente: «Competenze professionali dei geometri».

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TURINI, la Commissione dà quindi mandato al relatore Cocciu di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento, con le modifiche da essa accolte.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465), risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente FABRIS dà conto del parere reso dalla Commissione bilancio, che è contrario agli articoli 1 e 5, nonché all'emendamento 2.2.

La senatrice FAGNI giudica grave il fatto che la Commissione bilancio abbia ritenuto privo di copertura l'articolo 1, nel momento in cui è noto che presso la Cassa depositi e prestiti giacciono migliaia di miliardi provenienti da leggi di settore e dai fondi ex-Gescal e che le trattenute Gescal continueranno ad operare per altri due anni. Non si può certo sacrificare con giudizi sbrigativi circa l'assenza di copertura finanziaria un settore importante e ricco di tensioni quali quello abitativo.

Il presidente FABRIS precisa che la Commissione bilancio si è limitata ad affermare che i capitoli sui quali si fonda la copertura del provvedimento sono al momento azzerati e quindi non idonei a garantirne il finanziamento.

Il sottosegretario CUTRERA fa presente alla senatrice Fagni che, come ha avuto modo di riferire alla Commissione nella seduta di ieri, in base ad una delibera del CER approvata dal CIPE nello scorso mese di dicembre, sono oggi disponibili per questo settore 11.000 miliardi per l'edilizia sovvenzionata oltre a 5.000 miliardi di giacenze presso le Regioni per l'edilizia agevolata. Il Ministero dei lavori pubblici ha quindi compiuto ogni sforzo per utilizzare tutti i fondi disponibili.

La senatrice FAGNI dichiara di essere in possesso di documenti che attestano che, al 30 settembre 1993, erano disponibili 25.000 miliardi complessivi. Preso quindi atto dell'impegno del Ministero, ricorda che sono ancora giacenti almeno 9.000 miliardi che potrebbero essere utilizzati.

Il sottosegretario CUTRERA prende atto delle dichiarazioni della senatrice Fagni e manifesta la disponibilità del Governo ad acquisire comunque ogni dato attendibile utile ad incrementare gli importi finanziari a favore del settore della casa.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1, sono stati presentati due emendamenti interamente soppressivi del presidente Franza e del Governo. Viene quindi posto ai voti il mantenimento dell'articolo, che risulta non approvato.

Si passa all'articolo 2.

La relatrice ANGELONI si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 2.3 del presidente Franza, precisando però che con esso si attiva un meccanismo di mutui ventennali a fronte del quale è prevista una copertura solo per il primo triennio. Il Governo dovrà quindi impegnarsi negli anni successivi a individuare la copertura nelle future leggi finanziarie.

Sull'emendamento 2.3 si pronuncia favorevolmente anche il sottosegretario CUTRERA, che peraltro condivide la precisazione della relatrice.

Il presidente FABRIS fa propri e successivamente ritira gli emendamenti 2.1 e 2.2 e presenta l'emendamento 2.4, soppressivo del comma 2 dell'articolo 2.

Con successive votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4 e quindi l'articolo 2, nel testo risultante dagli emendamenti accolti.

Si passa all'articolo 3.

La relatrice ANGELONI illustra l'emendamento 3.1 e il sottosegretario CUTRERA dà conto dell'emendamento 3.2.

Dopo interventi dei senatori NERLI e FAGNI, la relatrice ANGELONI riformula l'emendamento 3.1, con il quale si modifica il comma 2 riservandosi alle Regioni la facoltà di differire al 31 dicembre 1994 il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge n. 179 del 1992.

Il sottosegretario CUTRERA, favorevole a tale ultima soluzione, ritira conseguentemente l'emendamento 3.2.

Viene quindi approvato l'emendamento 3.1 come riformulato e, successivamente, l'articolo 3 così modificato.

Dopo che è stato approvato senza modifiche l'articolo 4, si passa all'articolo 5, al quale è riferito un emendamento interamente soppressivo del Governo.

Viene pertanto posto ai voti il mantenimento dell'articolo, che risulta respinto.

La relatrice ANGELONI illustra quindi l'emendamento 5.0.1, sul quale il sottosegretario CUTRERA, pur condividendone le finalità, si dichiara contrario in quanto ritiene che la materia debba essere affrontata nell'ambito di una riforma organica del settore dell'edilizia residenziale pubblica. Tanto la senatrice FAGNI che il presidente FABRIS si associano alle considerazioni del sottosegretario CUTRERA ed invitano pertanto la relatrice Angeloni a ritirare l'emendamento.

La relatrice ANGELONI, preso atto che gli obiettivi di fondo del suo emendamento risultano comunque largamente condivisi, accoglie l'invito a ritirarlo e passa all'illustrazione dell'emendamento 5.0.2, sul quale il rappresentante del Governo si pronuncia favorevolmente.

L'emendamento in questione, posto ai voti, è approvato.

Il presidente FABRIS fa proprio ed illustra l'emendamento 5.0.3 del presidente Franza, sul quale si pronunciano favorevolmente tanto la relatrice ANGELONI che il sottosegretario CUTRERA.

L'emendamento viene quindi posto ai voti e approvato.

Il presidente PINNA pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 17.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FABRIS avverte che la Commissione è convocata in seduta pomeridiana alle ore 19 per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00925 del senatore Dujany e per la discussione in sede deliberante del disegno di legge riguardante i lavori pubblici (atto Senato 1294/B).

La seduta termina alle ore 17,05.

167ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PINNA

indi del Vice Presidente

FABRIS

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Merloni ed il sottosegretario di Stato per i trasporti e per la navigazione Sellitti.

La seduta inizia alle ore 19.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione 3-00925, dei senatori Dujany ed altri, il sottosegretario Sellitti osserva che i problemi dei servizi ferroviari sulla linea Chivasso-Ivrea-Prè Saint Didier sono da tempo al centro di iniziative che impegnano le Ferrovie S.p.A. e la regione Valle d'Aosta.

Le F.S. S.p.A. hanno al riguardo comunicato che il contratto di servizio pubblico per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1996, stipulato con la regione in attesa della definizione del nuovo quadro legislativo nazionale in materia di trasporti pubblici, prevede una diretta partecipazione della regione autonoma Valle d'Aosta nel coordinamento, integrazione e sviluppo delle varie modalità di trasporto regionale, al fine di rendere più efficaci i collegamenti con la rete nazionale e di supporto allo sviluppo turistico ed alla tutela ambientale.

Obiettivo primario del contratto di servizio pubblico è la riqualificazione del servizio ferroviario della linea Aosta-Prè Saint Didier, per la

quale le F.S. S.p.A. si impegnano a istituire, entro tre mesi dalla stipula del contratto, la Direzione regionale trasporti per la Valle d'Aosta, attivandone le strutture ed individuandone i responsabili; ad assicurare il mantenimento delle infrastrutture e dell'esercizio della linea Chivasso-Aosta con caratteristiche almeno simili a quelle in atto al momento della stipula del contratto; a garantire il servizio sulla Aosta - Prè Saint Didier con un servizio di 14 treni-spola nei giorni feriali e 12 nei giorni festivi, con automotrici tipo ALN 663, evitando così l'utilizzazione di bus sostitutivi; a definire con la regione l'orario di servizio; ad accelerare l'attivazione del nuovo impianto di sicurezza ACEI di Aosta; a ristrutturare l'intero fabbricato viaggiatori di Aosta, procedendo anche all'abbattimento delle barriere architettoniche; a sospendere solo in casi eccezionali l'esercizio sulla Chivasso-Aosta, garantendo i servizi minimi in caso di astensione dal lavoro del personale F.S.; a verificare la domanda e l'opportunità di interventi di potenziamento dell'esercizio e degli impianti della direttrice Torino-Chivasso-Aosta, compreso un eventuale impianto CTC (Controllo traffico centralizzato).

In collaborazione con esperti della regione, le F.S. S.p.A. esamineranno la questione della definizione entro un anno di un progetto per il potenziamento del servizio ferroviario regionale, tale da realizzare fra Pont Saint Martin e Prè Saint Didier un collegamento di tipo metropolitano ed avvieranno lo studio di un progetto di fattibilità di percorso meccanizzato fra la stazione ferroviaria di Aosta e la stazione di partenza della telecabina Aosta-Pila. In tale quadro, si provvederà alla individuazione di alcune stazioni per la realizzazione sperimentale e la gestione di parcheggi di interscambio per biciclette, moto e auto.

Particolari condizioni tariffarie sono state definite per la clientela residente in Valle d'Aosta e sulla direttrice fino a Torino; entro il secondo anno di validità del contratto le parti si impegnano alla realizzazione di una tariffa regionale integrata per tutti i mezzi di trasporto pubblico ferrovia-strada,.

L'intervento economico da parte della regione è di lire 3,5 miliardi l'anno a titolo di corrispettivo per servizi effettuati da considerare di utilità pubblica.

Il contratto prevede anche accordi per la soppressione di passaggi a livello nel Comune di Arvier e l'automazione del passaggio a livello nel comune di Morgex, oltre ad interventi a cura delle F.S. S.p.A. su altri due passaggi a livello per la riduzione dei tempi di chiusura.

Per quanto concerne il riferimento agli episodi di incidenti verificatisi, le F.S. S.p.A. hanno precisato che sulla linea Chivasso-Aosta, tutti gli impianti sono dotati di moderni apparati centrali di sicurezza, ad eccezione della stazione di Aosta, per la quale, come già accennato in precedenza, si procederà alla attivazione della ACEI.

I passaggi a livello sono protetti da appositi segnali che vengono manovrati in regime di completa automazione. Tali sistemi garantiscono in condizioni normali il massimo possibile di sicurezza.

La Società ha inoltre fatto presente che la manutenzione della linea viene regolarmente effettuata come sul resto della rete nazionale e che i controlli ripetutamente svolti sulla Chivasso-Aosta dalla Commissione di vigilanza F.S. hanno verificato la serietà della preparazione professiona-

le - identica del resto a quella dei ferrovieri e curata dalle stesse F.S. S.p.A. e del comportamento in servizio dei militari del Genio che gestiscono la linea.

Per quanto riguarda il rinnovo della convenzione con il Ministero della difesa, convenzione che come noto scadrà il 30 aprile 1994, le Ferrovie dello Stato hanno fatto presente che la necessità di mantenere tutt'oggi operante la presenza di personale militare e nell'esercizio ferroviario scaturisce da esigenze di addestramento di tale personale, preminentemente volte alla difesa, sicurezza e protezione civile nazionale, obiettivi evidenziati anche nell'atto di concessione ministeriale del 26 novembre 1993.

Ciò premesso, le Ferrovie dello Stato intendono procedere al rinnovo della convenzione alla sua scadenza. A tal fine, in relazione ai contenuti della risoluzione 7-00220 approvata l'11 novembre 1993 presso la IX Commissione trasporti della Camera, è stata prevista nella stessa convenzione la possibilità del servizio e dell'utilizzo dei militari su altra o altre linee da individuare, sempre d'intesa tra le F.S. S.p.A. e il Ministero della difesa, tra quelle che comunque abbiano determinate caratteristiche tecniche per un adeguato addestramento del personale militare.

Per la individuazione di linee alternative sono in corso contatti ed incontri tra le F.S. S.p.A. e il Ministero della difesa. Si deve infatti sottolineare al riguardo che il trasferimento del Battaglione Genio Ferrovieri altrove è subordinato a tempi tecnici indispensabili per la preparazione e addestramento specifici alla nuova attività del personale militare, nonché alla necessità di provvedere all'accasermamento dello stesso e delle rispettive famiglie con evidenti difficoltà di logistica e di costi. A ciò vanno aggiunti - conclude il sottosegretario Sellitti - i problemi di redistribuzione del personale F.S., connessi all'applicazione del C.C.N.L. per il trasferimento dello stesso sulla linea Chivasso-Aosta e lo spostamento dei ferrovieri in esubero sulla eventuale linea alternativa e la loro riutilizzazione in altro impianto.

Replica quindi il senatore DUJANY, il quale si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta ricevuta dal rappresentante del Governo, dalla quale emerge da un lato la contraddittorietà del comportamento delle Ferrovie dello Stato verso una regione che ha sempre privilegiato il trasporto su rotaia e, dall'altro, la scarsa sensibilità del Ministero dei trasporti, il quale manifesta purtroppo l'intenzione di rinnovare la convenzione con il Genio ferrovieri, la cui opera non è apprezzata dalla popolazione interessata, consistendo essa essenzialmente in una attività antisciopero. I militari in questione, tra l'altro, sono incapaci di soddisfare l'esigenza del bilinguismo nella regione valdostana ed egli auspica pertanto che la convenzione o non venga rinnovata affatto o lo sia solo parzialmente e comunque previo parere dell'amministrazione regionale.

Il sottosegretario SELLITTI assicura comunque al senatore Dujany che rappresenterà le posizioni da lui espresse nelle sedi governative competenti.

IN SEDE DELIBERANTE

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato della Repubblica, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente FABRIS illustra alla Commissione le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo approvato dal Senato, dalle quali purtroppo emerge la scarsa sensibilità dimostrata dalla Camera dei deputati verso la lunga riflessione condotta da questa Commissione su un provvedimento così delicato ed importante.

Peraltro, considerato l'ormai imminente scioglimento delle Camere e nel timore quindi che il lavoro di un'intera legislatura possa essere vanificato, ritiene che tutto sommato le valutazioni positive superino quelle negative e che il provvedimento meriti di essere approvato senza modifiche.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PAIRE ritiene che la Camera dei deputati abbia stravolto le linee fondamentali del provvedimento quali erano state indicate dal Senato ed esprime particolare delusione per la soluzione data al problema delle società di ingegneria.

Il senatore NERLI ricorda che il Gruppo democratico della sinistra ebbe modo di esprimere soddisfazione a suo tempo sul testo varato dal Senato, pur con talune riserve, in quella occasione sottolineate. Ora, il testo proposto dalla Camera dei deputati ha il pregio di superare in parte quell'eccezione, anche se, nel contempo, introduce nuovi elementi di confusione (cita al riguardo l'articolo 31).

D'altra parte, introdurre oggi ulteriori modifiche, oltre che vanificare il lavoro di un'intera legislatura, rischierebbe solo di contribuire a creare nuovi elementi di confusione e pertanto, prevalendo gli elementi di soddisfazione, ritiene che il disegno di legge meriti di essere approvato definitivamente, venendo incontro così alle esigenze del Paese.

Il senatore SARTORI conferma la posizione contraria già espressa dal Gruppo di rifondazione comunista in occasione della precedente lettura presso il Senato, in quanto il suo Gruppo, pur apprezzando gli sforzi compiuti da tutte le forze politiche, giudica il disegno di legge insufficiente rispetto agli scopi che intendeva raggiungere.

Il senatore GIOVANNIELLO annuncia che il Gruppo della democrazia cristiana voterà con convinzione a favore del provvedimento, che appare già di per sé soddisfacente e che, comunque, potrà essere arricchito dalle norme che saranno introdotte in via regolamentare dal Governo nei termini indicati dalla legge. Ritiene che questa così breve legislatura potrà essere ricordata, nei suoi aspetti positivi, anche per l'approvazione di questo disegno di legge.

Il senatore LIBERATORI ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati rappresentino senz'altro un peggioramento del testo varato dal Senato ed esprime particolare preoccupazione per le soluzioni adottate in ordine agli articoli 7 e 15, nonché per l'eliminazione della possibilità di ricorrere all'arbitrato. Il voto del Gruppo socialista sarà comunque favorevole, in considerazione dell'imminenza dello scioglimento anticipato e nella speranza che il regolamento di esecuzione possa contribuire a migliorare il complesso della normativa.

La senatrice MAISANO GRASSI si esprime favorevolmente sul testo varato dalla Camera dei deputati ed esprime soddisfazione per l'impegno che tutti i Gruppi hanno profuso nell'esame di questa importante materia.

Il senatore PONTONE si dichiara assolutamente insoddisfatto del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che stravolge e peggiora quello approvato dal Senato. Non comprende come quanti condividono tale osservazione possano arrendersi di fronte alla minaccia della fine della legislatura e quindi approvare senza convinzione una legge che evidentemente rischia di restare inattuata. Tra l'altro, l'urgenza neppure si giustifica visto che non è detto affatto che le Camere saranno sciolte nelle prossime ore. Pertanto, dichiara di non voler rinunciare al suo diritto di parlamentare di presentare emendamenti per tentare di migliorare il testo e chiede quindi la fissazione di un termine per la presentazione degli stessi per la mattina di domani.

Sulla richiesta del senatore PONTONE, intervengono il senatore PAIRE (il quale ritiene che essa debba essere presa in considerazione), NERLI (che esprime il timore che l'eventuale presentazione di emendamenti sui quali sia prescritto il parere della 1ª e della 5ª Commissione possa impedire la definitiva approvazione del provvedimento) e FAGNI (la quale ricorda che anche il Gruppo di rifondazione comunista ha espresso un giudizio negativo sul disegno di legge ma, per senso di responsabilità, ha rinunciato a presentare emendamenti e manterrà tale comportamento a condizione di non dover assistere a disdicevoli fenomeni di intese occulte tra rappresentanti di determinati Gruppi).

Il presidente FABRIS, al termine di tale dibattito si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta del senatore PONTONE a condizione che il termine per la presentazione degli emendamenti sia improrogabilmente fissato alle ore 9 di domani mattina ed auspicando che lo stesso senatore Pontone non presenti emendamenti che potrebbero richiedere i pareri delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali.

Il senatore PONTONE ringrazia il Presidente ed accoglie senz'altro il suo invito.

La Commissione conviene pertanto di fissare alle ore 9 di domani mattina il termine per la presentazione degli emendamenti.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente FABRIS avverte che la sottocommissione per i pareri è convocata al termine della presente seduta per l'esame del disegno di legge n. 1770, in materia di disinfestazione e derattizzazione, assegnato nel merito alla 10ª Commissione permanente.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani 13 gennaio 1994, alle ore 9 per la trattazione in sede deliberante dei disegni di legge 1294-B, in materia di appalti e 578-B, relativo alla riforma dell'ordinamento portuale.

La seduta termina alle ore 20,30.

**Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni,
delle strutture e dell'urbanistica (696)**

Art. 1.

L'articolo 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

(Finalità della legge)

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato è disciplinata dalla presente legge».

1.1-bis

COCCIU, SARTORI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in materia urbanistica e di arredo urbano».

1.2

MAISANO GRASSI

Art. 2.

L'articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio compresi i relativi impianti tecnologici interni di

dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra compreso il piano seminterrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettata in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani fuori terra compreso il piano seminterrato;

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria di non più di tre piani fuori terra compreso il piano seminterrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettata in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra compreso il piano seminterrato.

2. Nelle zone sismiche la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere sono di competenza di geometri nei limiti di cui al presente articolo 2, comma 1, lettera a) - 1) se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

3. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. Sono consentiti su qualsiasi edificio eccedente anche i limiti previsti dalla presente legge, la contabilità dei lavori, interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purchè questi ultimi non interessino strutture verticali portanti».

2.1-bis

COCCIU, SARTORI

Al comma 1, dopo la parola: «sono» aggiungere la seguente: «anche».

2.2-bis

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo le parole: «recupero edilizio con» aggiungere la seguente: «eventuali».

2.2-ter

MAISANO GRASSI

Al comma 1, lettera a), n. 1), sopprimere le parole: «fuori-terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato» e sostituirle con le seguenti: «compresi eventuali entroterra».

2.2-quater

MAISANO GRASSI

Al comma 1, lettera a), n. 2), sopprimere le parole da: «fuori» fino a: «interrato» e sostituirle con le seguenti: «compresi eventuali entroterra».

2.2-quinquies

MAISANO GRASSI

Al comma 1, lettera b), n. 1), sopprimere le parole da: «fuori» fino a: «interrato» e sostituirle con le seguenti: «compresi eventuali entroterra».

2.2-sexies

MAISANO GRASSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente articolo, lettera a), n. 1 del comma 1, anche nelle zone sismiche, sono comunque di competenza dei geometri, se i calcoli statici sono eseguiti da un tecnico abilitato».

2.3

SARTORI, COCCIU, PAIRE, TURINI, NERLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle zone sismiche la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente articolo, lettera b), n. 1, può essere di competenza dei geometri, se i calcoli statici sono eseguiti da un tecnico abilitario».

2.3-bis

MAISANO GRASSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «eccedente anche 4 piani».

2.5

MAISANO GRASSI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1-bis

MAISANO GRASSI

Sopprimere l'articolo.

3.1-ter

COCCIU, SARTORI

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.

(Territorio)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri l'elaborazione di piani esecutivi inseriti nei comparti già previsti negli stanziamenti urbanistici generali con il limite di 3 ettari nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, nonchè la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori ed il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, con i seguenti limiti:

- a) ponti di luce non superiore a m. 7;
- b) muri di sostegno di altezza non superiore a m. 5».

4.1

SARTORI, COCCIU, PAIRE, TURINI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.

(Territorio)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri l'elaborazione di piani esecutivi inseriti nei comparti già previsti negli stanziamenti urbanistici generali con il limite di 2 ettari nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, nonchè la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori ed il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, con i seguenti limiti:

- a) ponti di luce non superiore a m. 7;
- b) muri di sostegno di altezza non superiore a m. 5».

4.2

SARTORI, COCCIU, PAIRE, TURINI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.

(Territorio)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri la redazione dei piani esecutivi inseriti nei comparti già approvati, entro il

limite della superficie di 2 ettari, e nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, nonchè senza i limiti di cui sopra, la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori ed il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, con i seguenti limiti:

- a) ponti di luce non superiore a m. 7;
- b) muri di sostegno di altezza non superiore a m. 5».

4.2-bis

COCCIU, SARTORI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.

(Territorio)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri l'elaborazione di piani esecutivi inseriti nei comparti già previsti negli stanziamenti urbanistici generali con il limite di 2 ettari nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nonchè la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori ed il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, con i seguenti limiti:

- a) ponti di luce non superiore a m. 7;
- b) muri di sostegno di altezza non superiore a m. 5».

4.3

SARTORI, COCCIU, PAIRE, TURINI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.

(Territorio)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri l'elaborazione di piani esecutivi inseriti nei comparti già previsti negli stanziamenti urbanistici generali con il limite di 3 ettari nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nonchè la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori ed il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, con i seguenti limiti:

- a) ponti di luce non superiore a m. 7;
- b) muri di sostegno di altezza non superiore a m. 5».

4.4

SARTORI, COCCIU, PAIRE, TURINI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.

(Territorio)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri l'elaborazione di piani esecutivi inseriti nei comparti già previsti negli stanziamenti urbanistici generali con il limite di 1 ettari nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, nonché la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori ed il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, con i seguenti limiti:

- a) ponti di luce non superiore a m. 7;
- b) muri di sostegno di altezza non superiore a m. 5».

4.5

SARTORI, COCCIU, PAIRE, TURINI

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.

(Territorio)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri l'elaborazione di piani esecutivi già approvati inseriti nei comparti previsti negli stanziamenti urbanistici generali entro il limite di un ettaro nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, nonché la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori ed il collaudo delle relative opere con i seguenti limiti:

- a) ponti di luce non superiore a m. 7;
- b) muri di sostegno di altezza non superiore a m. 5».

4.5-bis

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo la parola: «geometri» inserire le seguenti: «e dei periti industriali con specializzazione in edilizia».

4.6

Bosco

Art. 5.

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche, per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali».

5.1

SARTORI, COCCIU, PAIRE, TURINI

EMENDAMENTI**Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465)****Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

FRANZA

Sopprimere l'articolo.

1.2

IL GOVERNO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

FRANZA

All'articolo 2, comma 1, le parole da: «al relativo onere, pari a 10 miliardi» fino a: «utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti:

«Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Per gli anni successivi e per ulteriori limiti di impegno si provvederà con la legge finanziaria.

Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.2

FRANZA

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da: «è autorizzato» fino alla fine con le seguenti: «è autorizzata una spesa per un importo di dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.3 FRANZA

Sopprimere il comma 2.

2.4 FRANZA

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.1 ANGELONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È attribuita ad esclusiva competenza delle regioni l'autorizzazione alla trasformazione delle cooperative da proprietà indivisa a proprietà divisa».

3.2 IL GOVERNO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale)

1. È istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il

Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale, finalizzato alla concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione con proprietà differita.

2. La dotazione del Fondo è costituita dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, che gli sono destinati annualmente dal CER in misura non superiore al 20 per cento dei fondi stessi, e dal ricavato delle obbligazioni per l'edilizia residenziale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare due emissioni annuali, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio, di una serie speciale di obbligazioni per gli importi deliberati dal consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; le obbligazioni sono emesse al valore nominale, hanno scadenza ventennale e fruttano l'interesse annuo del 2 per cento; il valore delle obbligazioni è rivalutato al termine di ciascun anno dalla data di emissione in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti. Le modalità di emissione, collocazione, calcolo degli interessi e della rivalutazione, pagamento degli interessi e rimborso sono stabilite con decreto del Ministero del tesoro.

4. Il CIPE determina, entro il 31 marzo di ciascun anno, su proposta del CER, la quota degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che deve essere investita nelle obbligazioni di cui al comma 3.

5. Gli operatori abilitati alla realizzazione di interventi di edilizia agevolata che presentino richiesta di finanziamento al Fondo di rotazione devono documentare di possedere, da non meno di 12 mesi, obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3 per un importo non inferiore al 15 per cento del costo convenzionale delle abitazioni che intendono realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi stabiliti dal CER ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, aggiornati al mese precedente a quello di presentazione della richiesta in base alla variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

6. Il regolamento del Fondo di rotazione e le sue successive integrazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione delle sezioni autonome per l'edilizia residenziale, rispettando le seguenti disposizioni:

a) le disponibilità del Fondo di rotazione sono destinate alla concessione di finanziamenti per la realizzazione o il recupero di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione per un periodo di tempo non superiore a 10 anni e con il successivo trasferimento della proprietà delle abitazioni ai soci assegnati o ai conduttori;

b) il finanziamento concesso dal Fondo è pari al 90 per cento del costo convenzionale delle abitazioni da realizzare o recuperare, calcolato in base ai limiti massimi di cui al comma 5 aggiornati al mese precedente a quello della concessione del finanziamento in base alla

variazione verificatasi, dalla data della loro definizione, nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

c) il finanziamento, comprensivo delle rivalutazioni annuali, è garantito con la iscrizione di ipoteca di primo grado sull'area e sull'immobile e deve essere rimborsato, per non meno del 40 per cento, entro 10 anni dalla data di decorrenza dell'ammortamento, con versamenti annuali non inferiori al 2 per cento del debito residuo all'inizio di ciascun anno; il debito residuo alla data del rogito notarile di trasferimento della proprietà delle abitazioni è accollato, per la parte relativa all'abitazione a ciascuno di essi trasferita, agli acquirenti, che devono rimborsarlo con il versamento di 20 rate semestrali posticipate; i versamenti alla sezione autonoma possono essere effettuati anche mediante la cessione alla stessa sezione di obbligazioni emesse ai sensi del comma 2, al valore risultante dall'ultima rivalutazione effettuata;

d) per la durata dell'ammortamento, l'operatore e, successivamente, gli acquirenti, corrispondono alla sezione autonoma il tasso annuo del 2,5 per cento; il debito residuo al termine di ciascun anno dalla data di decorrenza dell'ammortamento è rivalutato in misura uguale alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti;

e) sulle giacenze del Fondo di rotazione depositate presso la Tesoreria dello Stato è riconosciuto allo stesso Fondo l'interesse annuo del 7,5 per cento.

7. Le disponibilità del Fondo di rotazione provenienti dai fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservate al finanziamento degli interventi destinati ad essere assegnati a lavoratori dipendenti che, alla data della domanda di finanziamento, abbiano versato almeno 12 mensilità di contributi.

8. Gli interessi e le rivalutazioni relativi alle obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono esenti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

9. Per i primi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica il periodo minimo di possesso delle obbligazioni di cui al comma 5».

5.0.1

ANGELONI, MAISANO GRASSI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

«1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il comma 1 è sostituito dal seguente»:

«I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova

edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti».

5.0.2

ANGELONI, MAISANO GRASSI

«1. Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal Comitato esecutivo del CER con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalità previste dall'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi già finanziati ai sensi dello stesso articolo 3 lettera q)».

5.0.3

FRANZA

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

224^a Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO

indi del Vice Presidente
GIANOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (1737)

(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore BALDINI, il quale ricorda preliminarmente che l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è stato posto in gestione commissariale il 6 aprile 1983 e che è tuttora irrisolto il contenzioso apertosi in sede comunitaria in seguito alla censura mossa dalla Commissione delle Comunità europee al comportamento del Governo italiano in materia di aiuti alla silvicoltura e alla produzione di carta finanziati con tasse parafiscali. Il relatore passa quindi ad esaminare analiticamente gli articoli che compongono il decreto-legge n. 526, soffermandosi in particolare sull'articolo 2, riguardante la predisposizione di un piano di liquidazione e riordino; sull'articolo 3, relativo al trasferimento di beni e personale e sull'articolo 5 che proroga, riducendolo nella misura dello 0,75 per cento, il contributo versato dagli operatori, fino al termine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1994. A questo proposito fa presente che la Giunta per gli affari delle Comunità europee, nel parere espresso sul provvedimento, ha ricordato l'incompatibilità dei contributi dovuti all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con la normativa comunitaria.

Ricorda infine che la 5^a Commissione permanente si è espressa favorevolmente sul provvedimento, a condizione però che venga

previsto anche il trasferimento delle risorse finanziarie a favore degli enti destinatari di funzioni e personale già di pertinenza dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Si apre il dibattito.

Il senatore GIANOTTI rileva che il provvedimento in esame suscita non poche perplessità. In particolare, richiamandosi ad obiezioni già sollevate dall'Assocarta, ritiene assai criticabile il fatto che i costi della liquidazione vengano a gravare sugli operatori attraverso la corresponsione del contributo dello 0,75 per cento, senza tenere nel dovuto conto la situazione di crisi attraversata dal settore e senza attribuire priorità alla vendita del patrimonio immobiliare dell'Ente. Ulteriori perplessità sorgono dalla lettura delle disposizioni che conferiscono al liquidatore la facoltà di costituire nuove società alle quali trasferire residualmente attività e strutture già di pertinenza dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. In tal modo si viene a configurare una liquidazione fittizia destinata a risolversi in una operazione di mera facciata. Ritiene pertanto necessario apportare modifiche al decreto-legge e auspica che alcune delucidazioni sulle questioni da lui sollevate possano venire dall'intervento del rappresentante del Governo.

Nel dichiararsi d'accordo con le obiezioni mosse dal senatore Gianotti, il senatore CITARISTI ricorda che la sua parte politica promosse un ordine del giorno, presentato all'Assemblea del Senato, finalizzato a procedere alla liquidazione dell'Ente entro l'ottobre del 1993. Anche le osservazioni critiche dell'Assocarta risultano assai fondate, soprattutto se si considera che i contributi a favore di un ente le cui attività non sembrano volte al perseguimento di interessi pubblici rilevanti penalizzano gli operatori del settore, e in particolare gli editori. È altresì auspicabile che agli oneri derivanti dalla liquidazione si faccia fronte prioritariamente con la vendita del patrimonio immobiliare.

Anche la previsione dell'istituzione di altre società per proseguire alcune attività già svolte dall'Ente appare incompatibile con le finalità del provvedimento ed è pertanto auspicabile una pausa di riflessione, per mettere a punto alcune proposte di modifica del decreto-legge n. 526.

Il senatore TURINI ricorda che la sua parte politica ha sempre operato per la soppressione di enti inutili, il cui unico fine è stato di perpetrare il metodo della spartizione partitica. Tuttavia il provvedimento in esame dà luogo ad una liquidazione fittizia per cui è necessario prevedere una modifica sostanziale del provvedimento, allo stato attuale inaccettabile.

Il senatore CHERCHI osserva che il Governo dovrebbe fornire dati più precisi in ordine agli oneri finanziari comportati dalla liquidazione dell'Ente e al gettito costituito dal contributo di cui all'articolo 5, nonché chiarire la natura delle attività di interesse pubblico delle quali si ritiene necessario assicurare la prosecuzione.

Il sottosegretario DE CINQUE ricorda che il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 526 fa riferimento ad un piano di liquidazione e di riordino, con ciò implicitamente prevedendo che la liquidazione totale dell'Ente, quale si evince chiaramente dal provvedimento, non inibisca la prosecuzione di alcune attività di interesse pubblico, auspicabilmente contenute in un ambito ben circoscritto, da trasferire ad altri soggetti sulla base delle indicazioni formulate dal liquidatore e che dovranno comunque essere approvate dai ministri competenti.

L'alienazione del patrimonio immobiliare potrebbe rivelarsi insufficiente, tenendo conto che gli oneri finanziari sono a carico della gestione di liquidazione anche per quel che riguarda il personale. Per questo motivo - non senza aver prima consultato gli organi comunitari competenti - il Governo ha ritenuto di dover temporaneamente conservare il contributo dello 0,75 per cento: le perplessità espresse su questo punto dovrebbero essere superate se si considera la brevità del termine posto alla proroga di cui all'articolo 5.

Il relatore BALDINI ritiene che le osservazioni emerse nel corso del dibattito rendono necessario il rinvio dell'esame anche al fine di predisporre alcuni emendamenti.

Conviene il presidente de COSMO, il quale auspica che nelle more del rinvio proposto dal relatore si possa pervenire alla formulazione di proposte di modifica del testo che recepiscano le osservazioni emerse nella discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese
(R 046 003, C 10ª, 0015°)

Il sottosegretario DE CINQUE ricorda preliminarmente che la legge n. 317 del 1991 reca agevolazioni a favore della piccola e media impresa raggruppabili in tre ambiti di intervento, riguardanti lo sviluppo della competitività delle imprese e la realizzazione di nuovi strumenti di intermediazione finanziaria e creditizia e di organismi associativi, introducendo l'utilizzo del credito d'imposta quale strumento preminente di aiuto e adottando procedure automatiche di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Per il complesso degli interventi è stata stanziata la somma di 1570 miliardi di lire, cui vanno aggiunti 100 miliardi per i contributi in conto capitale previsti per l'acquisto di macchinari e servizi reali, iscritti alla tabella D della legge finanziaria per il 1993. La legge finanziaria per il 1994 e la legge n. 237 del 1993 stanziano inoltre 375 miliardi da ripartire tra gli interventi per l'acquisto di tecnologie avanzate, di servizi reali e spese per la ricerca.

L'operatività della legge n. 317 è stata condizionata dalle decisioni assunte dalla Commissione CEE, con il blocco della normativa e

l'apertura della procedura d'infrazione, sostanzialmente motivata dalla diffinitività della disciplina comunitaria degli aiuti alla piccola e media impresa con la legge italiana, specie per quel che riguarda la definizione dei soggetti destinatari e l'intensità dell'aiuto concedibile. Il blocco è stato superato con il decreto di adeguamento ai limiti comunitari, operativo a partire dal 1ª luglio 1993: con esso è stata riconsiderata la percentuale degli aiuti concedibili per i diversi interventi previsti e la definizione di piccola impresa utilizzata nella legge n. 317 è stata sostituita da quella contenuta nella disciplina comunitaria.

Per quanto concerne l'applicazione del primo e più importante strumento normativo previsto per l'acquisto di attrezzature, il relativo decreto di applicazione è entrato in vigore il 14 aprile 1992. I dati aggiornati a novembre 1993 indicano in circa 15.000 le domande pervenute, di cui più di 10.000 idonee, 4.749 riguardanti richieste di agevolazioni sotto forma di credito di imposta, con un onere di circa 400 miliardi, e 5.500 riguardanti richieste per contributi in conto capitale con un onere relativo di 727 miliardi. Lo stanziamento iniziale per detti interventi, pari a 602,1 miliardi di lire è stato incrementato di lire 400 miliardi mediante due trasferimenti di risorse, dall'articolo 8 della legge medesima - relativo alle spese di ricerca - per un importo pari a 300 miliardi di lire e dalla legge finanziaria 1993, per un importo di 100 miliardi di lire. A tutto novembre 1993 gli impegni assunti ammontano a 670,6 miliardi. Le domande idonee presentate da imprese del Mezzogiorno sono state poco più di 500, di cui soltanto 40 per agevolazioni concernenti il credito di imposta. La soppressione della riserva del 40 per cento degli stanziamenti da destinare alle imprese meridionali, conseguente all'abrogazione dell'intervento straordinario, consente di utilizzare circa 106 miliardi per la concessione di crediti di imposta in favore delle domande trasmesse da imprese aventi sede nei restanti territori.

Le agevolazioni per l'acquisto di servizi reali non sono state ancora rese disponibili alle imprese interessate poichè lo schema del relativo regolamento di attuazione è attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il previsto parere. L'emanazione del provvedimento di attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per spese di ricerca ha subito invece alcuni ritardi per le difficoltà frapposte dal Ministero delle finanze, che deve dare il suo concerto dal momento che l'intervento previsto riguarda esclusivamente il credito di imposta. La dotazione finanziaria attualmente assegnata per le agevolazioni a valere sulle spese di ricerca è di 150 miliardi di lire, rispetto ai 450 previsti originariamente, considerata la destinazione di 300 miliardi alla concessione di agevolazioni per i contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto di attrezzature, precedentemente richiamata.

Per quel che riguarda l'istituzione presso il Ministero dell'industria dell'albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonostante l'attivazione di tale strumento dall'8 aprile 1993, non si registra alcun interesse all'iscrizione da parte delle imprese aventi i requisiti richiesti.

Dopo una lunga e complessa fase istruttoria, nella quale sono stati ampiamente coinvolti i rappresentanti delle Regioni, sono state emanate le norme di attuazione relative agli interventi a favore dei

consorzi di servizi, in data 26 aprile 1993, con una dotazione finanziaria di 94,3 miliardi. È altresì in corso di pubblicazione il decreto di attuazione delle norme in materia di società consortili miste, mentre sono stati pubblicati i decreti di attuazione della normativa che prevede interventi a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi, la cui applicazione è di competenza prevalente del Ministero del tesoro. Con il D.M. 21 aprile 1993 si è provveduto infine a fissare gli indirizzi e i parametri di riferimento per la individuazione da parte delle Regioni delle aree che si possono considerare distretti industriali. Con tale atto il Ministero ha esaurito gli adempimenti relativi alla fase applicativa di propria competenza in materia e attualmente le Regioni stanno provvedendo alla individuazione delle specifiche aree che abbiano i requisiti previsti dal decreto.

La senatrice TADDEI sottolinea la delusione delle piccole e medie imprese per la mancata erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge n. 317. Il Governo, peraltro, ha rispettato soltanto uno dei termini previsti per l'emanazione di appositi decreti ministeriali mentre in tutti gli altri casi è risultato inadempiente, danneggiando in modo sostanziale l'operatività di tante imprese che avevano programmato i propri investimenti contando sugli automatismi previsti dalla legge. È preoccupante, al riguardo, che i diversi organi della pubblica amministrazione si attribuiscono reciprocamente le responsabilità per i ritardi registrati: occorre, pertanto, che il Governo presti maggiore attenzione anche alla semplificazione dei profili procedurali in modo che i decreti per l'attuazione della normativa non svuotino di significato una disciplina fondamentale per l'attività delle piccole e medie imprese.

Il senatore TURINI avverte che la gravità della crisi strutturale in cui versa il paese esige una maggiore capacità di innovazione e ricerca, specie nel tessuto della imprenditorialità minore. La legge n. 317, purtroppo, è stata sostanzialmente vanificata per l'incapacità del Governo di provvedere efficacemente e tempestivamente a stimolare lo sviluppo dell'innovazione tra le piccole imprese. Si associa infine alla richiesta di una incisiva semplificazione delle procedure, sia per le piccole imprese che per l'artigianato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A 007 0 00, C 10ª, 0066º)

Il presidente de COSMO propone che l'ordine del giorno della seduta di domani già convocata per le ore 16, sia integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1770 recante disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Convieni unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 1994

166ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVATTA*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE***Mancino ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178)****Daniele Galdi ed altri: Norme per l'inserimento dei disabili (440)****Giugni ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441)****Di Benedetto ed altri: Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazioni dati (473)****Saporito ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494)****Paini ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (1220)****Petizione n. 153**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale sui disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore ROMEO, dichiarando di apprezzare il lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha preso in esame una materia disciplinata da norme ormai vecchie anche sotto il profilo culturale, ritiene tuttavia che sarebbe stato possibile introdurre maggiori novità rispetto alla disciplina attuale sotto vari profili ed in particolare sul piano procedurale. Esprime quindi qualche perplessità sulle norme relative alle sanzioni da infliggere ai datori di lavoro e su quelle relative all'inadempimento dell'obbligo di assunzione di disabili da parte delle imprese. Ritiene comunque meritevole la prosecuzione dell'*iter* di approvazione del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Interviene quindi il senatore STEFANELLI che, pur dichiarandosi favorevole all'impianto complessivo del testo elaborato dal Comitato

ristretto, esprime qualche perplessità segnatamente sulla parte relativa alle percentuali di invalidità correlate al diritto all'assunzione obbligatoria, argomento sul quale riterrebbe opportuna qualche modifica del testo. Da modificare sarebbero poi a suo avviso anche molte delle norme relative alla composizione dei vari organi amministrativi previsti. Esprime quindi perplessità sugli articoli 7 e 8, relativamente alle quote di riserva e dichiara di condividere le osservazioni del senatore Smuraglia a proposito dell'articolo che disciplina l'assunzione obbligatoria di alcune fasce sociali deboli. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Smuraglia ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore MERIGGI chiede un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento per dar modo ad una senatrice del suo Gruppo di intervenire.

Il relatore, senatore INNOCENTI, si dichiara disponibile ad un rinvio in quanto ritiene rilevanti le preoccupazioni sul disegno di legge in esame espresse da alcuni parlamentari che in questo momento non sono presenti in Commissione.

Il senatore SMURAGLIA sottolinea che, essendo il provvedimento all'ordine del giorno, non vi sono motivi per non iniziare la discussione generale sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Dello stesso avviso si dichiara la senatrice PELLEGATTI che sottolinea come sia del tutto normale registrare, anche tra i parlamentari appartenenti ad uno stesso Gruppo politico, posizioni differenziate che certo non possono interrompere l'iter procedurale di un disegno di legge. In particolare nel caso in esame, poichè l'esame del provvedimento avviene in sede referente, vi è la possibilità di poter intervenire in sedi successive. Si dichiara quindi contraria al rinvio.

Il senatore MERIGGI ribadisce che la sua proposta di rinvio è legata ad un'assenza temporanea di una rappresentante del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il presidente COVATTA fa presente che, trattandosi di assenza temporanea, sarebbe possibile rinviare brevemente la discussione del provvedimento alla seduta di domani.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 1994

113^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MARINUCCI MARIANI

*Interviene il sottosegretario per la sanità SAVINO.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE DELIBERANTE****Zito ed altri: Proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori (281)****Condorelli ed altri: Proroga del programma cooperativo Italia-Usa nella terapia tumori (552)**

(Discussione congiunta ed approvazione. Assorbimento del disegno di legge n. 281)

Riferisce alla Commissione il senatore PERINA. Egli dichiara di voler far riferimento alla relazione già svolta sui provvedimenti in titolo in sede referente. Propone che la Commissione assuma come testo base il disegno di legge n. 552.

Su tale proposta conviene la Commissione.

Quindi il senatore PERINA illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 all'articolo 1.

Non essendovi interventi si passa alla votazione degli emendamenti e degli articoli.

Sono approvati senza discussione gli emendamenti 1.1 e 1.2, nonché l'articolo 1 come modificato ed il provvedimento nel suo complesso, rimanendo assorbito il disegno di legge n. 281.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulla situazione sanitaria nelle carceri: esame e approvazione del documento conclusivo**(R 048 0 00, C 12^a, 0001°)

La relatrice BETTONI BRANDANI nell'illustrare il documento conclusivo da lei predisposto, ricorda le audizioni svolte e i sopralluoghi

effettuati da una delegazione della Commissione presso taluni penitenziari, presso ospedali psichiatrici giudiziari e centri clinici. Ella preliminarmente sottolinea che alla Commissione non sono pervenuti da parte dell'amministrazione centrale i dati relativi al Servizio sanitario nazionale nelle carceri, come ad esempio i costi sostenuti per i vari tipi di attività svolte o gli indici statistici di degenza nei centri clinici penitenziari, richiesti nel corso delle audizioni ai responsabili di taluni settori dell'amministrazione penitenziaria.

Richiamata poi la normativa che disciplina l'attività sanitaria all'interno degli istituti penitenziari, si sofferma in primo luogo sul problema del sovraffollamento attuale nelle carceri italiane che hanno una capienza complessiva per 25 mila detenuti circa a fronte dei circa 51 mila detenuti attuali. La contiguità fisica, la promiscuità e l'assenza di un adeguato spazio materiale, dal momento che in celle normalmente capaci di accogliere un solo detenuto vi sono fino a tre, quattro detenuti, con la conseguente carenza di servizi igienici, determinano grandi deficienze sul piano igienico-sanitario. Vengono cioè a determinarsi condizioni epidemiologiche che favoriscono il contagio e la diffusione di malattie infettive, anche di quelle più obsolete come la tubercolosi. Conseguentemente, si registra un'assoluta mancanza di possibilità di prevenzione primaria che priva i cittadini detenuti di una parte fondamentale del diritto alla salute. Tale situazione epidemiologica è ulteriormente aggravata dalla diffusione delle tossicodipendenze e dall'infezione da HIV spesso alle prime correlate. Risulta infatti che i tossicodipendenti sono circa il 30 per cento della popolazione carceraria e gli affetti da HIV circa il 10 per cento. Tali dati sono verosimilmente sottostimati. D'altra parte, nel corso dei sopralluoghi effettuati, la delegazione della Commissione non ha rilevato alcuna strategia specifica per la prevenzione del contagio, riscontrando anzi una violazione alle disposizioni recenti sulla incompatibilità del regime carcerario con situazioni di AIDS conclamato o con gravi *deficit* immunitari connessi all'infezione, dati i ritardi - a volte di mesi - circa il pronunciamento da parte della magistrato competente. Analoghi ritardi sono stati riscontrati nell'autorizzazione al ricovero ospedaliero per malattie diagnosticate in carcere.

Il personale impegnato nell'assistenza sanitaria nelle carceri è, per la stessa ammissione dei responsabili dell'amministrazione centrale, insufficiente. Fra medici incaricati e medici con incarico provvisorio sono attualmente impiegate 338 unità a fronte di una pianta organica di 350 unità prevista rispetto ad una situazione di ben minore affollamento carcerario.

I medici di guardia sono 1.097 con un totale di ore di servizio pari a 3.424 nei giorni feriali, 4.665 nei giorni festivi.

Ricordato che in base ad una circolare del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena i medici devono prestare servizio per almeno tre ore al giorno ed evidenziata la distribuzione del complesso di ore tra i vari istituti, la relatrice Bettoni Brandani sottolinea che il medico incaricato e il medico di guardia assicurano l'assistenza di primo livello, compresa l'emergenza-urgenza sanitaria, facendo tuttavia presente che l'ambiente carcerario di per se è tale da richiedere una valutazione medica di base verosimilmente più alta che per il resto della

popolazione. Pertanto è da ritenere insufficiente il modello organizzativo e la sua concreta attuazione che può determinare tempi di attesa eccessivi per una banale patologia e ritardi nelle risposte all'emergenza. Quando la guardia medica è presente nell'arco delle ventiquattro ore è previsto un solo medico di guardia per oltre 2 mila detenuti come ad esempio a S. Vittore.

L'assistenza di secondo livello è invece demandata al medico specialista che è un libero professionista a convenzione proveniente dalla USL di riferimento del carcere o convenzionato in quanto libero professionista. È poi previsto il ricovero in un centro clinico penitenziario o in un ospedale pubblico. Esistono tredici centri clinici che, finalizzati a fornire un'assistenza diagnostica e terapeutica più elevata e quindi a contenere le necessità di ricovero all'esterno, hanno assorbito risorse per centinaia di miliardi. In realtà solo pochi di questi centri sono attivi e funzionanti sul piano sanitario e alcuni sono utilizzati prevalentemente per ospitare detenuti in condizioni migliori rispetto al carcere fatiscente per ospitare detenuti ad alta sorveglianza. La causa fondamentale della carenza di funzionamento di tali centri sembra essere l'insufficienza di personale medico ed infermieristico. Su 800 posti di ruolo per infermieri del servizio penitenziario, solo 320 sono coperti; una parte delle necessità viene assicurata con il sistema del convenzionamento ad orario. La carenza di personale infermieristico è ancora più evidente in quelle strutture come gli ospedali psichiatrici penitenziari, in cui la figura dell'infermiere dovrebbe essere centrale nel rapporto terapeutico con il malato mentale.

Sussiste carenza anche di psicologi, operatori importanti specie in relazione alla capacità del regime carcerario di esaltare conflitti personali e interpersonali. Negli istituti minorili addirittura non sono presenti psicologi nella pianta organica, facendosi ricorso a psicologi convenzionati in misura del tutto inadeguata rispetto alle esigenze. Per quanto riguarda il ricovero esterno, l'ospedale è il solo riferimento per l'emergenza-urgenza, dal momento che i pochi centri clinici attivi non possono certamente soddisfare la domanda di interventi di alta specialità. Il ricovero in una struttura esterna al carcere pone il problema della sorveglianza e alla struttura ospedaliera il problema dell'inserimento in una sezione di degenza di questo apparato di controllo fatto di personale estraneo a quello sanitario. La creazione di reparti ospedalieri specificatamente rivolti all'accoglienza dei detenuti potrebbe risolvere quest'ultimo problema laddove l'utenza è più alta come nei grandi agglomerati urbani.

La soluzione desta però alcune perplessità legate sia al costo da sostenere per la costituzione di tali sezioni sia al tipo di organizzazione che verrebbe a prefigurarsi per questi reparti speciali. Non può comunque essere elusa la difficoltà di ricovero ospedaliero dei detenuti. Una soluzione potrebbe essere individuata in una maggiore responsabilità e nell'intervento diretto delle regioni e delle USL al fine di predisporre modelli organizzativi idonei.

La relatrice Bettoni Brandani si sofferma poi sul problema dei tossicodipendenti, ricordando la normativa vigente in materia e la possibilità di stipulare convenzioni tra amministrazione penitenziaria e regioni per questo tipo di assistenza, sottolineando come la difficoltà

principale in proposito sia la carenza di organici che si registrano nei servizi per tossicodipendenza nelle USL.

Nel corso dell'indagine si è riscontrato che pazienti in carico ai servizi delle USL, una volta entrati in carcere non sempre hanno assicurata una continuità terapeutica, dal momento che l'orientamento sembra quello di subordinare qualsiasi intervento terapeutico alla filosofia coattiva propria dell'istituto carcerario. Non sembrano poi essere applicate dai servizi, all'interno del carcere, strategie di riduzione del danno.

Per quanto riguarda gli ospedali psichiatrici giudiziari, la condizione dei pazienti risulta particolarmente grave poichè le esigenze di custodia nelle strutture e nell'organizzazione prevalgono nettamente sulle necessità di cura e di recupero o comunque le delimitano fortemente.

La relatrice Bettoni Brandani segnala in proposito l'aumentata incidenza del numero di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza per breve periodo ed evidenzia come trovino ricovero in tali ospedali pazienti psichiatrici a bassa pericolosità sociale per evidente carenza dei servizi psichiatrici del Servizio sanitario nazionale nonché di adeguate strutture intermedie. Ancora più dolorosa sembra la condizione degli internati psichiatrici gravi i quali, sia per la carenza strutturale che per le carenze di personale rischiano di vedere cronicizzato irreversibilmente il loro stato.

La relatrice ritiene auspicabile che gli ospedali psichiatrici giudiziari possano essere trasformati in modo da rispondere maggiormente alle esigenze di trattamento sanitario dei pazienti, dovendosi altresì identificare le modalità organizzative attraverso le quali realizzare una vera integrazione con i servizi psichiatrici territoriali.

In conclusione, la relatrice Bettoni Brandani ritiene che l'attuale assetto della organizzazione sanitaria penitenziaria si configura teoricamente come un servizio dotato di un certo grado di autonomia rispetto al Servizio sanitario nazionale e all'amministrazione penitenziaria stessa. In pratica tuttavia tale collocazione autonoma non sussiste, dal momento che gran parte del personale medico è assunto per chiamata diretta del direttore del carcere con la conseguenza che il medico viene a trovarsi in una particolarissima situazione e cioè costituisce il diretto referente del detenuto, senza essere medico di fiducia, in quanto non scelto, ma mediatore nei rapporti con la direzione del carcere. Viene dunque meno quel rapporto fiduciario medico-paziente che è alla base dell'atto terapeutico, con conseguenze negative sulla risposta sanitaria. La questione dell'autonomia professionale del medico non può essere risolta che con una risposta di maggiore qualificazione professionale dell'operatore che sola può determinare correttezza scientifica e approccio professionale serio. Questa qualificazione professionale può trovare collocazione all'interno del Servizio sanitario nazionale.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, nel ringraziare la senatrice Bettoni Brandani per l'interessante ed approfondita relazione, osserva, con rammarico, che la prematura fine della legislatura non consente di approfondire ulteriormente il dibattito, nè di produrre delle proposte più meditate dirette a migliorare l'assetto organizzati-

vo sanitario nelle carceri. In proposito, è dell'avviso che sarebbe preferibile incidere specificatamente sul servizio sanitario penitenziario, con riforme adeguate, cercando di renderlo efficiente e davvero autonomo rispetto anche al servizio sanitario nazionale. Auspica quindi che il lavoro fin qui svolto possa essere proficuamente proseguito nella prossima legislatura.

Si apre il dibattito.

Il senatore CONDORELLI esprime grande apprezzamento per il lavoro estremamente puntuale della relatrice Bettoni Brandani. Pur non avendo partecipato alla delegazione che ha effettuato i sopralluoghi, durante la personale esperienza professionale ha avuto più volte occasione di constatare la gravità della condizione in cui versano i detenuti malati. Va inoltre sottolineato che esistono gravi responsabilità anche da parte dei medici penitenziari, le cui decisioni si conformano spesso a quelle del magistrato senza tener conto della peculiare condizione del detenuto affetto da determinate patologie.

Si associa peraltro alle considerazioni del presidente Marinucci Mariani, in ordine al fatto che la conclusione anticipata della legislatura non consente di approfondire ulteriormente il dibattito. Auspica quindi che il prossimo Parlamento recuperi il lavoro fin qui svolto e produca proposte di riforma del sistema sanitario penitenziario ormai indispensabili. In proposito è dell'avviso che sarebbe opportuno ipotizzare l'istituzione di un organo supremo che sovrintenda alla tutela e all'assistenza dei detenuti malati, il cui recupero fisico è determinato anche da fattori psicologici nonché dalle condizioni igieniche. In conclusione sottolinea che la situazione estremamente grave delle carceri non può certamente favorire il recupero sociale dei soggetti internati e pertanto occorre agire incisivamente per una riforma radicale delle strutture carcerarie.

Il senatore DIONISI osserva che più volte durante i sopralluoghi effettuati dalla delegazione della Commissione si è posto l'interrogativo dell'effettiva utilità di un simile lavoro in considerazione del fatto che anche questa volta l'anticipata fine della legislatura non avrebbe lasciato tempo utile per concludere significativamente il lavoro iniziato. Nel corso di ripetute visite al carcere romano di Rebibbia ha potuto constatare con forte amarezza che l'istituto penitenziario è fortemente repressivo e nega ogni dignità alla persona del detenuto, il cui recupero sociale non può essere ovviamente agevolato. Allo stato attuale l'organizzazione carceraria è quindi contraria a ogni esigenza di tutela di diritto alla salute e costituisce una ulteriore repressione rispetto alla sanzione inflitta dalla magistratura. Probabilmente occorre non soltanto ripensare l'organizzazione complessiva del sistema penitenziario, ma superare il concetto stesso di carcere.

Negli ultimi anni si è acuita la polemica sulle misure sanzionatorie, per le quali c'è una richiesta di inasprimento.

Avviandosi alla conclusione il senatore Dionisi sottolinea l'importanza di un pronunciamento della Commissione sul documento conclusivo proposto dalla senatrice Bettoni Brandani, in modo tale che

i risultati, le acquisizioni dell'indagine in oggetto possano costituire una buona base di lavoro per il prossimo Parlamento.

Il senatore MININNI-JANNUZZI esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto e illustrato dalla relatrice Bettoni Brandani. Anch'egli nel corso della propria esperienza professionale ha dovuto registrare dei gravissimi casi di abbandono e di trascuratezza nei confronti di detenuti malati, i quali venivano ricoverati in ospedale in condizioni praticamente disperate, poichè i sintomi in precedenza dichiarati non venivano presi in considerazione dal personale carcerario.

La senatrice ZUFFA condivide la necessità di un pronunciamento da parte della Commissione sul documento proposto dalla relatrice Bettoni Brandani, ritenendolo un atto fondamentale, ricco di indicazioni sull'organizzazione sanitaria nelle carceri. Questo costituisce uno degli aspetti determinanti, ma non l'unico, ai fini della tutela della salute dei detenuti. Il pronunciamento della Commissione sul documento avrebbe pertanto il valore di una presa d'atto delle precarie condizioni igienico sanitarie delle carceri e di denuncia dell'eccessivo sovraffollamento delle stesse, acuito dall'emergere di nuove problematiche legate all'immigrazione e alla tossicodipendenza. A suo avviso rimane aperta la questione se il servizio sanitario penitenziario debba costituire una organizzazione autonoma oppure debba essere parte integrante del sistema sanitario nazionale. A parte le diverse opinioni che possono essere espresse in merito, la senatrice Zuffa ritiene che siano condivisibili alcuni punti di fondamentale importanza consistenti nella necessaria assunzione da parte del servizio sanitario nazionale della gestione dei centri clinici, perchè possano entrare in funzione, nonchè nel fatto che spesso le esigenze di tutela della salute sono spesso sacrificate da esigenze relative alla sicurezza. In merito non si può non rilevare la lentezza dei provvedimenti da parte della magistratura necessari per consentire adeguata assistenza terapeutica ai detenuti. Un'ultima considerazione riguarda la strategia di riduzione del danno in materia di recupero dei tossicodipendenti. Tale strategia si è riscontrato che non viene assolutamente applicata nelle carceri perchè manca il personale adeguato o perchè c'è carenza di farmaci o più spesso perchè esiste una pregiudiziale ideologica.

Osserva infine che gli ospedali psichiatrici giudiziari sono assolutamente trascurati nell'ambito della amministrazione penitenziaria e manca qualsiasi raccordo istituzionale con il servizio sanitario nazionale: pertanto occorre affrontare in modo incisivo l'intera problematica del funzionamento di tali strutture.

Il senatore GRASSANI sottolinea che la problematica dell'assistenza sanitaria nelle carceri risente fortemente dei vincoli finanziari. Pertanto, sono di tipo economico le motivazioni che costringono i malati di AIDS a stare nelle carceri. Occorrerebbe cambiare radicalmente l'organizzazione sanitaria penitenziaria, ma è dell'avviso che manchi la volontà politica di farlo.

Il presidente MARINUCCI MARIANI sulla base delle osservazioni emerse nel corso del dibattito propone alla relatrice Bettoni Brandani

di inserire nel documento conclusivo talune riflessioni in merito ad alcuni punti. In primo luogo l'assetto organizzativo del servizio sanitario penitenziario, va affrontato in termini problematici. In secondo luogo va posta particolare attenzione alla tematica concernente i malati di mente detenuti presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, evitando discriminazioni rispetto ai cittadini comuni, in base alla legge n. 180 del 1978.

La relatrice BETTONI BRANDANI concorda con la proposta del Presidente.

La Commissione quindi approva il documento elaborato dalla relatrice Bettoni Brandani come integrato dalle osservazioni del presidente Marinucci Mariani.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci (1778)
(Esame e rinvio)

Il relatore PERINA illustra il disegno di legge in titolo osservando che il decreto-legge è finalizzato a dettare disposizioni atte a consentire l'applicazione delle nuove norme in materia farmaceutica introdotte dalla legge finanziaria per il 1994.

L'articolo 1 prevede che restino in vigore i prezzi delle specialità medicinali per uso umano praticate al 31 dicembre 1993 fino alla delibera del CIPE che, in base al successivo comma 2, dovrà indicare le modalità di determinazione dei nuovi prezzi ragguagliati alla media dei prezzi praticati per i prodotti simili nell'ambito della CEE.

Il relatore Perina auspica quindi la conversione del decreto-legge in oggetto.

Il presidente MARINUCCI MARIANI rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI

Condorelli ed altri. - Proroga del programma cooperativo Italia-USA nella terapia dei tumori (552)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «il quinquennio 1993-1997» con le altre: «il triennio 1994-1996».

1.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del programma pari a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

1.2

IL RELATORE

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

83^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE RUFFINO

Il Presidente SAPORITO esprime i sensi del più vivo cordoglio per la scomparsa del senatore Ruffino, che anche quale componente la Sottocommissione per i pareri, ha sempre fornito un contributo intelligente e impegnato ai lavori parlamentari.

Si associano la senatrice BARBIERI e i senatori COMPAGNA, PONTONE e RIVIERA

Deputati Strada ed altri: Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale (1755)

(Parere alla Commissioni riunite 10^a e 13^a: favorevole)

Il presidente SAPORITO propone di formulare un parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1993, n.544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia (1773)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore COMPAGNA, la Sottocommissione si pronuncia in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (1734)

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO, in sostituzione del relatore Ronzani, proponendo di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione accoglie la proposta.

Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (1058)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO, la Sottocommissione esprime parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

BRUNI ed altri - Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (1676)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO in sostituzione del relatore Ronzani: si conviene, quindi, di formulare un parere favorevole.

PREIONI e BODO - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (1546)

Proroga dei termini di delega legislativa al Governo per la determinazione della competenza del giudice di pace in materia penale (1636)

Modifica dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (1682)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO, la Sottocommissione si pronuncia in senso favorevole sui disegni di legge in titolo.

PINTO - Modifica dell'articolo 335 del codice di procedura penale (1715)

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in esame: la Sottocommissione concorda.

Deputati BERTEZZOLO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (1702), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore COMPAGNA illustra il disegno di legge, proponendo di formulare un parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1777)
(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore SAPORITO, che propone di esprimere un parere favorevole: la Sottocommissione accoglie tale proposta.

Amodeo ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532)
(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 1º febbraio 1992 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)

Libertini ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

Capuzzo ed altri: Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

Spellitti ed altri: Istituzione del servizio civile nazionale (838)
(Parere alla 4ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore SAPORITO propone di esprimere un parere favorevole osservando, quanto al disegno di legge n. 1532, approvato dalla Camera dei deputati, che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, dovrebbero essere valutate, dalla Commissione di merito, anche in relazione alla corrispondente normativa concernente la destinazione territoriale dei militari di leva, al fine di prevenire effetti discriminatori tra i soggetti che svolgono il servizio civile e quelli che prestano servizio militare.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere favorevole, integrata con l'osservazione formulata dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (1788)
(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

BO, LONDERI e VENTURI - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (1229)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore SAPORITO propone di formulare un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)

COVATTA - Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582)

COVATTA e DE ROSA - modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)

Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)

(Parere, su testo unificato ed emendamenti, alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore COMPAGNA illustra le disposizioni in esame, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1785)

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA propone di esprimere un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964 (1786)

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO in sostituzione del relatore Ronzani: la Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole.

Smuraglia ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli (938)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIVIERA propone di esprimere un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.552, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci (1778)
(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore SAPORITO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,35.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1732): *parere favorevole.*

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1753): *parere favorevole.*

alla 9^a Commissione:

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (1734) (*approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati FELISSARI ed altri e TORCHIO ed altri*): *parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 12 GENNAIO 1994

72^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAVAN

La seduta inizia alle ore 9,50.

Russo Michelangelo ed altri: Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio (1618)

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696)

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso il 14 dicembre 1993.

Su proposta del presidente PAVAN l'esame è ulteriormente rinviato, non essendo pervenuti i chiarimenti richiesti al Governo.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (1712)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli (1724)

(Parere alla 2^a Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che si tratta di un decreto-legge in materia di istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione degli uffici giudiziari della

città di Napoli. La spesa è pari a 1 miliardo per il 1993 e ad 8 miliardi annui a decorrere dal 1994. Per il primo aspetto la copertura non presenta problemi, insistendo essa sul fondo globale corrente, che presenta la necessaria disponibilità. Per il secondo aspetto, invece, facendosi riferimento ad un capitolo di bilancio, ricorda che la legge di contabilità vieta l'utilizzo per i primi sei mesi dell'esercizio di un simile tipo di copertura. Manca poi il blocco per il triennio dell'incremento del capitolo.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura per la parte dell'articolo 4 in cui si fa riferimento al capitolo 1701 del Ministero di grazia e giustizia.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1732)

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: in parte favorevole e in parte contrario e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che il decreto-legge costituisce la quinta reiterazione del provvedimento in materia di istituzione dell'INPDAP. Il testo riproduce quelli precedenti, anche nella parte (articolo 2, comma 2, lettera c), sulla quale la Commissione si era espressa in senso contrario, per mancanza di copertura, laddove si consentiva al consiglio di amministrazione di deliberare il regolamento di fine servizio del personale dell'ente.

Sono stati poi trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Di essi suscitano problemi i seguenti: 1.13, che nel secondo comma prevede il trasferimento delle risorse relative a ciascuna posizione previdenziale maturata; 3.7, che prevede un compenso incentivante al personale riferito a una quota delle convenzioni con il Ministero del tesoro; 3.13, che prevedendo l'equiparazione tra posizioni funzionali potrebbe consentire «scivoli»; 3.15, che prevede la istituzione di un ufficio di ragioneria.

La senatrice PELLEGATTI ritiene indispensabile che si giunga a definire il costo delle pensioni dei dipendenti statali. Fornisce poi chiarimenti circa gli emendamenti 1.13 e 3.7.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul testo, a condizione che sia esclusa, all'articolo 2, comma 2, lettera c), la possibilità di deliberare un regolamento di fine servizio del personale. Il parere è poi contrario, per mancanza di copertura sugli emendamenti 1.13 e 3.7, mentre circa l'emendamento 3.13 il parere è condizionato alla previsione che gli inquadramenti avvengano senza variazione di posizione giuridica nè di trattamento economico. Circa infine l'emendamento 3.15 il parere è condizionato a che l'ufficio sia istituito con utilizzo di personale in organico.

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737)

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN che osserva che si tratta di un decreto-legge volto a liquidare l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, le cui funzioni vengono in gran parte trasferite ad altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali. Ovviamente, viene anche trasferito, per la parte non riguardante il riordino delle attività pubbliche dell'ente, il personale interessato.

Sembra mancare però - e su ciò va richiesto l'orientamento del Tesoro - una clausola che destini i trasferimenti che lo Stato prevedeva per l'ente in via di liquidazione agli organismi pubblici destinatari di funzioni e di personale: in caso contrario, infatti, questi ultimi si troverebbe ad essere oberati di nuovi compiti e di nuovo personale senza le relative risorse finanziarie.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole, condizionato al trasferimento delle risorse finanziarie originariamente di spettanza dell'ente ai nuovi soggetti che ne esercitano le funzioni.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1753)

(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che il decreto-legge costituisce la reiterazione del precedente in tema di scioglimento di enti locali con infiltrazioni mafiose. Rispetto al precedente testo, l'articolo 4, comma 1, paragrafo 6-bis, recepisce la condizione espressa nel parere del 9 novembre. Il testo poi riproduce alcuni emendamenti sul quale la Commissione si era espressa in senso favorevole il 14 dicembre. Il comma 2 dell'articolo 1 riproduce un emendamento sul quale il parere era stato contrario per mancanza di copertura: tuttavia il testo attuale precisa che il Comitato è reso operativo con personale dell'Amministrazione e dunque dovrebbe sfuggire alla censura relativa al precedente testo. Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781)

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che si tratta del decreto-legge in materia di intervento da parte della Cassa depositi e prestiti mediante emissione di obbligazioni garantite dallo Stato, per la

riduzione progressiva del costo dell'indebitamento delle società possedute dallo Stato, entro un limite di 10.000 miliardi. Si tratta di capire quale sistemazione in bilancio riceve tale garanzia per importi così elevati, tenendo anche conto del fatto che la normativa modifica sostanzialmente le funzioni della Cassa depositi e prestiti, anche per ciò che concerne i suoi rapporti con i depositanti.

Il senatore SPOSETTI ritiene indispensabile un chiarimento del Tesoro, anche al fine di conoscere il complesso degli oneri che fanno capo alla Cassa depositi e prestiti e quale sarà il seguito del provvedimento all'esame, anche con riferimento ad altri enti in grave esposizione debitoria.

Il presidente PAVAN propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento al fine di ottenere dal Tesoro i chiarimenti richiesti. Si riserva altresì di informare il Presidente della Commissione onde valutare l'opportunità di investire la sede plenaria dell'esame del provvedimento in esame e di quello n. 1784, avente, per i profili di spesa, analoga natura.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa (1784)
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta del decreto-legge in materia di riordino e risanamento della RAI. Per gli aspetti di competenza, rileva innanzitutto l'articolo 4, per il quale i crediti del bilancio dello Stato vengono trasferiti alla Cassa depositi e prestiti dietro controvalore in contanti in vista della successiva trasformazione in azioni della società concessionaria del servizio pubblico: al riguardo, si tratta di capire se il duplice effetto sul bilancio della Cassa depositi e prestiti connesso all'acquisizione di crediti e contestuale pagamento del controvalore da un lato e dall'altro alla trasformazione di tali crediti in azioni, non determini una fuoriuscita netta di risorse finanziarie liquide da parte della Cassa depositi e prestiti e se ciò dunque non pregiudichi in qualche modo i flussi finanziari previsti nei confronti degli enti locali. Il problema quindi non è tanto di ampliamento o meno del fabbisogno, quanto di modifica della sua struttura.

Per gli aspetti più specifici riferiti alla copertura rileva poi l'articolo 9, per il quale il Ministero delle poste stipula una convenzione di durata triennale per la diffusione delle sedute delle Camere: l'onere è pari a 10 miliardi annue ed è permanente, con copertura sugli accantonamenti della Presidenza del Consiglio. Al riguardo, si tratta innanzitutto di capire come si concilia una convenzione triennale con un onere permanente e in secondo luogo di accertare se non si verifichi il caso di utilizzo difforme, trattandosi di accantonamenti della Presidenza del Consiglio.

Rileva altresì l'articolo 10, che fa diminuire di 120 miliardi per il 1994 il canone di concessione pagato al bilancio dello Stato. La copertura è sull'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Sotto questo aspetto non vi sono problemi, essendo stato sbloccato il fondo globale negativo.

Propone Conclusivamente di rinviare l'esame del provvedimento per gli stessi motivi per cui è stato rinviato quello n. 1781.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Deputati Bertezolo ed altri; Rutelli ed altri; Galante ed altri; D'Alema ed altri; Patuelli; Bossi ed altri; Tremaglia ed altri e Tassi: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo (1702), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Zecchino ed altri: Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096)

Zoso: Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127)

Bucciarelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad Enti culturali (1246)

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riferisce il senatore CARPENEDO ricordando che in data 17 dicembre 1993 è stato trasmesso un testo unificato del relatore e alcuni emendamenti. Per quanto concerne il testo, posto che sostanzialmente si tratta di una modifica della cosiddetta legge Amalfitano, non sembrano sussistere problemi per quanto di competenza. Tuttavia la clausola di copertura fa riferimento ai capitoli del Ministero dei beni culturali relativi alla già citata legge. Sarebbe opportuno invece provvedere alla riduzione della legge n. 123 del 1980, anziché operare un mero riferimento ai capitoli, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera b) della legge n. 468, come modificata. In questo modo si eviterebbe altresì il richiamo, operato nell'articolo 13 del testo, alla tabella C della finanziaria per gli anni successivi al triennio.

Circa gli emendamenti occorre osservare che quello 7.1 istituisce un finanziamento aggiuntivo, che sarebbe incompatibile con l'utilizzazione delle risorse della legge n. 123 del 1980. L'emendamento 9.2 conferisce compiti alle regioni: occorre tener presente l'articolo 27 della legge di contabilità.

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura sull'attuale testo, invitando la Commissione di merito a modificare la clausola nel senso proposto dal Relatore. Propone poi di rinviare l'esame degli emendamenti.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Zecchino ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113)

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO che osserva che in data 10 dicembre 1993 è stato trasmesso il testo approvato dalla Commissione in sede referente in tema di Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi. Il provvedimento, oltre ad assegnare compiti a detto Istituto, detta norma in materia di nuovo organico e di effettuazione di concorsi (articolo 3) senza quantificarne gli oneri. L'emendamento 2.10 non sembra comportare problemi per quanto di competenza.

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere contrario sull'articolo 3, comma 1-bis, laddove si prevede la possibilità di espletare concorsi e il riconoscimento della professionalità acquisita.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (1229)

(Parere alla 7ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO, che osserva che il provvedimento mira a stanziare 15 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per opere di edilizia della Università di Urbino, coprendoli col fondo speciale di conto capitale del Ministero dei beni culturali del 1993: tale fondo però, anche tenendo conto della finanziaria per il 1994, non presenta accantonamenti per l'anno 1994.

Il presidente PAVAN fa presente che il Tesoro si è dichiarato contrario alla clausola di copertura.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

Emendamenti al disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che, premesso che sul disegno di legge è stato già fornito un parere contrario sugli articoli

1, 2 e 5, ricorda che la Commissione richiede il parere su alcuni emendamenti e una revisione del parere sull'articolo 5.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, il capitolo imputato a copertura presenta una disponibilità pari a 0 e quindi continua a non sussistere la copertura. Per quanto concerne gli emendamenti, molti dei quali recepiscono il parere, va sottolineato in particolare quello n. 5.0.1, che di fatto istituisce un fondo di rotazione per l'edilizia residenziale nell'ambito della Cassa depositi e prestiti.

A parte problemi di proponibilità o meno di un emendamento di tal tipo, che configura una modifica istituzionale della Cassa depositi e prestiti e la cui valutazione comunque rientra nei compiti della Commissione di merito, al momento il problema che si pone per la Commissione bilancio non sembra investire temi attinenti alla copertura finanziaria. Non è infatti prevista la garanzia da parte del Tesoro. Eventualmente si può svolgere qualche osservazione sulla evoluzione del ruolo della Cassa depositi e prestiti e sulla compatibilità di queste nuove funzioni rispetto ai flussi finanziari tradizionali verso gli enti locali, pur prevedendo, l'emendamento, l'emissione di obbligazioni autonome. Conviene comunque assumere il parere del Tesoro.

Conclusivamente, si può esprimere sul testo il parere di nulla osta, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 5, su cui il parere rimane contrario, mentre sugli emendamenti si può prevedere un parere ugualmente di nulla osta, salve le determinazioni da assumere per quanto concerne l'emendamento 5.0.1.

Fa poi presente che il Tesoro si è dichiarato contrario, oltre alle norme citate nel testo, anche agli emendamenti 2.2 e 2.3.

Il senatore SPOSETTI si dichiara favorevole all'emendamento 5.1.

Conclusivamente, su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni espresse dal relatore.

Rabino ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91)

Venturi ed altri: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588)

Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1449)

Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la disciplina fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (1594)

(Parere alla 9ª Commissione su testo unificato: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN che osserva che si tratta di un testo unificato, che dovrebbe assorbire quattro disegni di legge parlamentari, in materia di coltivazione dei tartufi, recante modifiche all'apposita legge n. 752 del 1985. Per quanto di competenza rileva probabilmente l'articolo 22, che prevede per il privato raccoglitore un abbattimento

forfettario a copertura delle spese sostenute pari al 50 per cento dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei tartufi. Probabilmente il problema non consiste tanto in una minore entrata rispetto alla legislazione vigente, quanto nella valutazione circa l'opportunità o meno di prevedere un abbattimento così elevato, con possibili effetti di imitazione per altri settori. Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Condorelli ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461)

Torlontano ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098)

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN, che ricorda che è stato trasmesso un testo unificato che prevede spese relativamente alla costituzione di centri da parte delle Regioni (articolo 8), all'istituzione di un comitato (articolo 9), all'istituzione di registri nazionali (articolo 10), alla previsione di borse di studio (articolo 11), al rimborso delle spese di viaggio (articolo 13), alle spese di trasporto della salma (articolo 14) e ad iniziative di educazione civica e sanitaria, con previsione di erogazione ad associazioni di volontariato e istituzione di un apposito Albo (articolo 15).

Quanto alla copertura, essa è valutata, per le spese ad eccezione di quelle degli articoli 11 e 15, in 20 miliardi per il 1993 e in 30 per gli anni successivi ed è posta a carico del Fondo sanitario nazionale. Tale finalizzazione non sembra però prevista dal Fondo stesso. L'onere degli articoli 11 e 15 è valutato solo un miliardo ed è posto a carico del capitolo 2074 del Ministero della sanità.

Propone conclusivamente di rinviare l'esame del provvedimento, per dar modo alla Commissione di merito di trasmettere un emendamento che modifichi la clausola di copertura.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

73ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAVAN

Intervengono i ministri dei lavori pubblici Merloni e dei beni culturali e ambientali Ronchey e il sottosegretario di Stato per il tesoro De Paoli.

La seduta inizia alle ore 18.10.

Deputati Tatarella ed altri, vari e Governo: Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1294-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. parere di nulla osta)

Il ministro MERLONI illustra le modificazioni apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato, sottolineando come il provvedimento sia indispensabile per favorire il rilancio del settore e la sua razionalizzazione, che deve avvenire anche mediante gli accorpamenti di imprese.

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

Covatta: Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582)

Covatta e De Rosa: Modifiche alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836)

Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317)

Chiarante ed altri: Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543)

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN, ricordando che in data 14 dicembre 1993 è stato trasmesso un testo unificato del Comitato ristretto in materia di circolazione dei beni culturali. Per quanto di competenza, si deve notare che il comma 3 dell'articolo 9 pone a carico di alcuni capitoli del Ministero dei beni culturali le spese per il patrocinio. Se resta la dizione attuale si tratterebbe di una fattispecie di copertura su

capitoli, non consentita prima dell'asestamento. Diversamente avverrebbe se ci si limitasse ai primi due commi dell'articolo. L'articolo 18-bis prevede la copertura degli oneri relativi agli articoli 16 e 18, valutandoli in 20 miliardi annui e ponendoli a carico del fondo speciale in conto capitale del Ministero dei beni culturali. Posto che occorrerebbe valutare se si tratta di spese in conto capitale, è indispensabile in ogni caso prevederne lo slittamento al 1995, poichè manca un accantonamento per il 1994. L'articolo 27 infine istituisce l'Autorità di garanzia per le esportazioni dei beni culturali, senza quantificarne nè coprirne l'onere, se non per ciò che concerne il supporto amministrativo. Propone conclusivamente di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura sulle parti del provvedimento sopra indicate.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Russo Michelangelo ed altri: Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio (1618)

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696)

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che le disponibilità utilizzate a copertura del disegno di legge n. 1696 non sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio, ma sono quelle relative alla gestione fuori bilancio concernente il Fondo centrale per il credito peschereccio. Si dichiara poi contrario al disegno di legge n. 1618.

Il presidente PAVAN propone quindi di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 1696, a condizione che la clausola di copertura sia riformulata al fine di tener conto della recente legge in tema di riordino delle gestioni fuori bilancio.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamento al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli (1724)

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il presidente PAVAN fa presente che è stato trasmesso l'emendamento n. 4.1, che modifica la clausola di copertura, utilizzando l'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero di grazia e giustizia. Propone di trasmettere un parere favorevole su tale emendamento, nel presupposto che il suo accoglimento consente di superare la contrarietà contenuta nel parere sul testo.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Deputati Strada ed altri; Ferrarini ed altri: Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale (1755), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN, il quale osserva che si tratta di un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati in tema di istituzione di un modello unico di dichiarazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè di realizzazione di un sistema di *audit* ambientale. Per quanto di competenza si deve notare che l'articolo 2 prevede la presentazione della dichiarazione unica alle Camere di commercio, che ne ricavano un diritto di segreteria, pur essendo atti di competenza dell'amministrazione.

Con i diritti relativi all'utilizzazione delle licenze si prevede poi, all'articolo 5, l'istituzione di un sistema di ecogestione e di *auditing*, di cui non si quantifica complessivamente l'onere, ma che si limita a utilizzare le entrate. Conseguentemente occorrerebbe essere sicuri che in ogni caso le spese non eccedano le entrate. Tra l'altro il comma 2 dell'articolo 5, contravviene alla recente normativa in tema di soppressione delle gestioni fuori bilancio.

La senatrice ROCCHI chiede che sia rinviato a breve termine il provvedimento, mancando certezza circa il fatto che esso non provochi oneri.

Il presidente PAVAN condivide l'opportunità di un rinvio, richiedendo ai Ministeri interessati il rispettivo avviso.

L'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore VENTURI chiede che sia riesaminato il parere reso nella seduta antimeridiana sul disegno di legge n. 1229, alla luce di una proposta emendativa da lui formulata.

Il presidente PAVAN precisa che è opportuno riesaminare tale provvedimento domani, al fine di valutare meglio l'emendamento in questione.

Il ministro RONCHEY, nel ricordare come i provvedimenti in materia di circolazione dei beni culturali (Atti Senato numeri 1317 e connessi) mirino a dare attuazione a una direttiva comunitaria, invita la Sottocommissione a rivedere il parere già espresso, onde consentire la sollecita approvazione del provvedimento.

Il presidente PAVAN fornisce chiarimenti relativamente ai termini del parere reso e preannuncia la disponibilità della Sottocommissione a valutare eventuali emendamenti che venissero trasmessi.

Deputati Pizzinato ed altri: Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (1770), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa parlamentare che disciplina le attività di pulizia e di derattizzazione. La Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere favorevole a condizione che le imprese sostengano i costi del relativo registro. Ad un primo esame, tale condizione non sembra soddisfatta, a meno di non intendere l'articolo 1, comma 2, lettera c), nel senso che la misura del contributo, da fissarsi mediante decreto del Ministro dell'industria, deve essere tale da almeno coprire i costi del registro stesso.

Il senatore CARPENEDO propone di trasmettere un parere condizionato a tale precauzione.

Concorda il sottosegretario DE PAOLI.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole condizionato, nei termini indicati dal relatore.

Emendamenti ai disegni di legge: Libertini ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

Cappuzzo ed altri: Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

Sellitti ed altri: Istituzione del Servizio civile nazionale (838)

Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Savoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato dalla Camera dei deputati (*Approvato dalla X Legislatura dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1º febbraio 1992 a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato*)
(Parere alla 4ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PAVAN fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti. Di essi quelli 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 provocano problemi di copertura. Propone pertanto di trasmettere un parere contrario su di essi.

Concorda la Sottocommissione.

Condorelli ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461)

Torlontano ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098)

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PAVAN fa presente che è stato trasmesso l'emendamento 20.1, che modifica la clausola di copertura. Propone quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo unificato, condizionato all'accoglimento di detto emendamento.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 19,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Ravasio, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737): *parere favorevole*;

Deputati PIZZINATO ed altri - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (1770), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1732): *parere favorevole*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

Deputati PIZZINATO ed altri. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (1770), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ladu, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Deputati Bruni ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (1676), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781): *parere favorevole*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Montresori, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

«Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526 recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta» (1737): *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 7ª Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754): *parere favorevole;*

alla 8ª Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1785): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 10ª Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di *audit* ambientale (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Ferrarini ed altri*) (1755).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1795).
 - Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento (1796).

II. Esame del disegno di legge:

- Riordino della legislazione in materia portuale (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del Governo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri, già approvati dal Senato, con le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri; Lia; Biondi; Caprioli ed altri*) (578-652-665-749-B).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le forze di polizia (1787).
- GRAZIANI Antonio ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 18 novembre 1981, n. 659, recante norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici (1614).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1732).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati LABRIOLA ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione e nuove norme sulla revisione costituzionale (1620) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FILETTI e PONTONE. - Revisione dell'articolo 138 della Costituzione (309).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SCEVAROLLI ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (1516).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (1369) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Mattioli ed altri; Vito Elio ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Lia ed altri e Tassi*).
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per accertare in che modo i rapporti tra potere politico,

amministrazioni pubbliche, imprenditori pubblici e privati diano occasione al compimento di illeciti penali e amministrativi; e per individuare le proposte più urgenti di riforma legislativa ed amministrativa atte a prevenire e reprimere tali illeciti (398).

- PROCACCI. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico (872).
- MANZINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche e per l'inchiesta sugli illeciti arricchimenti (1154).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui presunti finanziamenti disposti dall'URSS e dagli Stati da essa derivati in favore di partiti o formazioni politiche italiane (492).
- COSSIGA. - Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta sul finanziamento del sistema politico (945).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 9 e 15

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroli ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085).
- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli (1724).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme recanti modifiche al codice di procedura penale in tema di diritto di difesa (1716).
- PINTO. - Modifica dell'articolo 335 del codice di procedura penale (1715).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (1723).
- PREIONI e BODO. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (1546).
- Proroga dei termini di delega legislativa al Governo per la determinazione della competenza del giudice di pace in materia penale (1636).
- DI LEMBO ed altri. - Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (1682).

DIFESA (4^a)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (*Approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione*) (*Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993*) (1532).
- LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212).
- CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460).
- SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838).
- e dei voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 16,30

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- SPOSETTI ed altri. - Celebrazioni farnesiane (1698).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla circolazione dei beni culturali (1317).
- COVATTA. - Norme concernenti il prestito internazionale di beni archeologici e storico-artistici (582).
- COVATTA e DE ROSA. - Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo (836).
- CHIARANTE ed altri. - Agevolazioni fiscali per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per l'attuazione di interventi di conservazione e restauro: modifiche e integrazioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 (1469).
- CHIARANTE ed altri. - Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela (1543).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- STRUFFI ed altri. - Costituzione del Comitato ed iniziative per il primo centenario del terzo millennio della nascita di Marco Tullio Cicerone (106 a.C.-1994) (1641).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113).
 - BO ed altri. - Rifi naziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (1229).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 9

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Legge quadro in materia di lavori pubblici (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Parlato e Valensise; Castagnetti Pier Luigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargan ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*) (1294-B).

II. Discussione del disegno di legge:

- Riordino della legislazione in materia portuale (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del Governo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Rognoni ed altri; Fagni ed altri, già approvati dal Senato, con le proposte di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri; Lia; Biondi; Caprioli ed altri*) (578-652-665-749-B).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696).

- RUSSO Michelangelo ed altri. - Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio (1618).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RABINO ed altri. - Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91).
- VENTURI ed altri. - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588).
- STRUFFI. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1449).

III. Esame dei disegni di legge:

- CARLOTTO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la disciplina fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (1594).
- LORETO ed altri - Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell'uva da tavola (1475).
- COPPI. - Norme relative alla vinificazione di uve a duplice attitudine prodotte nella provincia di Bari (683).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (1734) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Felissari ed altri; Torchio ed altri*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 16

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati PIZZINATO ed altri. - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1770).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per l'inserimento dei disabili (440).
- GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441).
- DI BENEDETTO ed altri. - Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazioni dati (473).
- SAPORITO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494).

- PAINI ed altri. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (1220).
 - e della petizione n. 153 ad essi attinente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 10

- Seguito della discussione e votazione della relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali.
 - Audizione del Questore e del Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Reggio Calabria sul prolema delle cosiddetta «vacche sacre».
 - Audizione della dottoressa Elisabetta Cesqui, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sulla situazione della criminalità organizzata a Roma.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 13 gennaio 1994, ore 8,30

- I. Audizione del Direttore del SISMI.
 - II. Audizione del Direttore del SISDE.
-